

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

.....

II Atti preparatori

Comitato economico e sociale

Parere in merito alla salvaguardia dei diritti dell'uomo 1

Parere riguardante «La società europea di fronte alle nuove tecnologie dell'informazione — una risposta comunitaria» 4

Parere in merito al Fondo europeo di sviluppo regionale (progetto di 5ª relazione annuale 1979) 8

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 (CEE), relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, a favore dei lavoratori privi di occupazione 13

Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma settoriale di ricerca e di sviluppo nel settore dell'ambiente (protezione dell'ambiente e climatologia) (azioni indirette e concertate) 1981-1985 15

Parere in merito a

- una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1655/76 che proroga il regime derogatorio per le importazioni nel Regno Unito di burro proveniente dalla Nuova Zelanda, e
- una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'importazione di burro neozelandese nella Comunità a condizioni speciali 17

Sommario (segue)

Parere in merito ad un progetto di raccomandazione del Consiglio concernente la registrazione dei lavori relativi all'acido desossiribonucleico (DNA) ricombinante	19
Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio relativa all'accettazione da parte della Comunità di un progetto di risoluzione della Conferenza europea dei ministri dei trasporti relativa alla creazione di un'autorizzazione «CEMT-Traslochi internazionali»	22
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione navale	25
Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio recante adozione di un terzo piano d'azione (1981-1983) nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica	29
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio recante sesta modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (benzene)	31
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (ottava direttiva)	33
Parere in merito ad un progetto di regolamento del Consiglio relativo al bonifico d'interesse di certi prestiti concordati nel quadro dell'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate dal terremoto avvenuto in Italia nel novembre 1980	34
Parere del Comitato economico e sociale riguardante la protezione degli investimenti nei paesi in via di sviluppo	35
<hr/>	
Rettifiche	
Rettifica al parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione della difesa legale (GU n. C 348 del 31. 12. 1980)	42

II

*(Atti preparatori)***COMITATO ECONOMICO E SOCIALE****Parere in merito alla salvaguardia dei diritti dell'uomo**

Il parere del Comitato non si basa su alcun testo.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Nel corso della 178^a sessione plenaria, svoltasi il 29 aprile 1980, il Comitato ha deciso, su proposta del suo ufficio di presidenza, di emettere di propria iniziativa un parere in materia.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 184^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 20, quarto capoverso, del regolamento interno,

vista la decisione presa il 29 aprile 1980 dall'assemblea plenaria di elaborare, su proposta dell'ufficio di presidenza, un parere riguardante il «Memorandum relativo all'adesione delle Comunità europee alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» (adottato dalla Commissione il 4 aprile 1979) ⁽¹⁾,

visto il memorandum sopracitato,

vista la relazione informativa presentata dal sottocomitato il 5 agosto 1980,

visto il progetto di relazione presentato dal relatore Williams,

visto quanto deliberato dai propri membri nella 184^a sessione plenaria del 10 e 11 dicembre 1980 (seduta del 10 dicembre),

HA ADOTTATO,

con 86 voti favorevoli, 1 contrario e 21 astensioni,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Il Comitato economico e sociale, si associa alla dichiarazione comune espressa il 5 aprile 1977 dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione e riconosce l'importanza primordiale che va annessa «alla tutela dei diritti fondamentali, in particolare in quanto derivati dalle costituzioni degli Stati membri e dalla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» (CEDU).

2. Benché i trattati che istituiscono le Comunità non prevedano alcun provvedimento specifico di

⁽¹⁾ Vedi doc. COM (79) 210 def. e supplemento 2/79.

salvaguardia dei diritti dell'uomo (probabilmente perché loro scopo precipuo era quello di promuovere l'integrazione economica tra Stati membri), il Comitato economico e sociale nota che in questi anni la Corte europea di giustizia ha dovuto occuparsi di cause nelle quali singoli cittadini sostenevano che un certo atto comunitario rappresentava una violazione di un diritto fondamentale precedentemente garantito dalla loro Costituzione. A parere del Comitato economico e sociale, per quanto attentamente la Comunità possa cercare di elaborare la propria legislazione, sarà inevitabile che di tanto in tanto si presentino casi simili. Questo non perché la Comunità desideri violare deliberatamente dei diritti individuali, ma semplicemente perché nessun organo legislativo è in grado di prevedere tutte le conseguenze dei propri decreti, né di garantire in partenza che essi non violino alcun diritto individuale. Il Comitato economico e sociale ritiene infatti che il sempre maggiore impegno della Comunità in questo ordine di questioni come ad esempio la circolazione dei lavoratori e dei beni da un paese all'altro o i problemi sociali dei lavoratori migranti, accrescerà inevitabilmente l'influenza diretta esercitata dalla legislazione comunitaria sui singoli individui e sui loro diritti. Problemi analoghi potranno insorgere in misura crescente in occasione di cause individuali nel campo della politica antimonopolistica della Comunità. È nell'interesse degli individui e delle organizzazioni di tutta la Comunità che in caso di possibile violazione tutti dispongano degli stessi strumenti di protezione legale. Ciò contribuirebbe anche a rafforzare la Comunità, in quanto tale. E, sempre in quanto istituzione, la Comunità acquisterebbe maggior forza se, nel caso venisse sostenuto davanti agli organi di Strasburgo che i suoi atti violano i diritti dell'uomo, essa fosse in grado di difendersi davanti agli stessi organi.

3. Il Comitato economico e sociale si rallegra per il fatto che con varie sentenze pronunciate dal 1969 in poi la Corte europea di giustizia abbia costituito un'imponente giurisprudenza relativa ad atti comunitari; in tali sentenze essa si riferisce non solo alle disposizioni sui diritti dell'uomo contenute nelle costituzioni nazionali degli Stati membri, ma anche alla CEDU, alla quale hanno aderito tutti gli Stati membri della Comunità. Il Comitato economico e sociale auspica che la Corte prosegua efficacemente in tale direzione.

4. Tuttavia il Comitato economico e sociale ha appreso con preoccupazione che in certi Stati membri le corti di giustizia nazionali hanno stabilito che, in mancanza di un particolare codice comunitario dei diritti dell'uomo, i diritti fondamentali previsti dalla costituzione nazionale debbano preva-

lere sul diritto derivato comunitario. Un simile atteggiamento costituisce una minaccia all'applicazione omogenea della legislazione comunitaria e rende ancor più importante l'applicazione di un codice comune dei diritti fondamentali (quale quello stabilito dalla CEDU) agli atti comunitari.

5. Il Comitato economico e sociale ha analizzato attentamente le proposte della Commissione volte a rafforzare la protezione concessa ai singoli individui nei confronti della legislazione comunitaria e contenute nel «Memorandum relativo all'adesione delle Comunità europee alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». Se accettate, tali proposte includerebbero l'adesione della Comunità, in qualità di parte contraente a sé stante, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il Comitato economico e sociale ha inoltre esaminato la relazione elaborata da un precedente sottocomitato nella quale viene analizzato in quale misura le proposte della Commissione potrebbero incidere sugli interessi rappresentati nel Comitato economico e sociale. Tale relazione informativa è allegata alla relazione ed il Comitato economico e sociale la raccomanda quale utile illustrazione di determinati aspetti delle proposte della Commissione che interessano in special modo il Comitato economico e sociale ed i gruppi socioeconomici di cui fanno parte i consiglieri.

6. Il Comitato economico e sociale si compiace dell'iniziativa della Commissione ed approva il principale obiettivo perseguito, ossia instaurare quanto prima un codice comune ed omogeneo per tutta la Comunità nel quale vengano fissate delle norme comuni per tutelare i diritti dei singoli individui i cui interessi possono essere compromessi dalla legislazione comunitaria. Il Comitato economico e sociale approva le conclusioni del precedente sottocomitato [all. punto 41 (i)] nelle quali si afferma che «siffatta protezione non dovrebbe essere lasciata interamente alla giurisdizione nazionale ed alla Corte europea di giustizia senza un riferimento ad un codice comune». Ciò assume sempre maggiore importanza in considerazione delle crescenti ripercussioni della legislazione comunitaria sugli individui. Benché il sottocomitato affermi che [all. punto 41 (iii)] «i privati cittadini e le organizzazioni non governative della Comunità non sono attualmente abbastanza consci dell'ampiezza delle possibili ripercussioni della legislazione comunitaria sui loro diritti fondamentali», rimane il fatto che «la protezione dei diritti fondamentali tramite le istituzioni giuridiche comunitarie assumerà un'importanza sempre maggiore».

7. Quanto alla raccomandazione contenuta nel memorandum della Commissione relativa alla salvaguardia dei diritti dell'uomo tramite l'adesione della Comunità alla CEDU, il Comitato economico e sociale considera che:

a) l'adesione alla CEDU rappresenta attualmente il sistema più sollecito per assicurare ai cittadini, destinatari degli atti della Comunità, un'ulteriore tutela dei diritti fondamentali. È probabile che tutti i gruppi socioeconomici rappresentati nell'ambito del Comitato economico e sociale trarranno col tempo dei benefici da una simile tutela e che nessuno di essi debba subire conseguenze negative.

Infatti, il Comitato considera che l'adesione della Comunità permetterebbe di rafforzare, a tal riguardo, la protezione giuridica degli interessi individuali, nei confronti degli atti giuridici delle istituzioni comunitarie, soprattutto se viene loro riconosciuto un diritto di ricorso individuale.

b) Il Comitato sottolinea inoltre che proprio per la ragione della specificità degli obiettivi fondamentali della Comunità, la cui azione attiene essenzialmente all'individuo nelle proprie attività economiche e sociali, appare che la protezione offerta nel quadro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo resterà necessariamente di portata limitata per l'individuo, nella misura in cui questa convenzione riguarda in particolare le libertà civili e politiche senza garanzia sufficiente per i diritti economici e sociali. Il Comitato economico e sociale ritiene inoltre che, indipendentemente dall'adesione, la Comunità dovrebbe elaborare senza indugio un proprio codice, il cui contenuto integrerebbe ugualmente i diritti economici e sociali fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e la cui protezione sarebbe garantita dall'esistenza di un

diritto di ricorso individuale davanti la Corte di giustizia europea, dopo le procedure di ricorso interne.

c) Sia nel caso che venga dato un seguito alle proposte della Commissione, sia che venga elaborato un codice separato, sia che ambedue le soluzioni vengano attuate congiuntamente, va comunque annessa grande importanza all'ulteriore sviluppo della giurisprudenza riguardante la protezione dei diritti individuali di fronte alla legislazione comunitaria e all'accrescimento della sua efficacia; è pertanto il caso di rallegrarsi per quanto già intrapreso in tale direzione dalla Corte europea di giustizia.

d) I negoziati per l'adesione della Comunità alla CEDU incontreranno una serie di difficoltà di ordine giuridico, politico e costituzionale. Ciò non sorprende se si considera il carattere innovativo delle proposte. A parere del Comitato economico e sociale nessuna di queste difficoltà dovrebbe costituire un ostacolo insormontabile all'accordo proposto. L'eventuale conclusione positiva dei negoziati accrescerà notevolmente la posizione internazionale della Comunità.

e) Tra tali difficoltà vi sarà il fatto che nei paesi che hanno una costituzione «dualista» (ad esempio il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca) la CEDU non può entrare automaticamente a far parte della legislazione nazionale. Questa difficoltà non è comunque maggiore delle molte incontrate nella negoziazione di altri accordi comunitari, e non dovrebbe dunque risultare insormontabile. Un'altra difficoltà risiede nel fatto che non tutti i paesi hanno accettato il diritto di ricorso individuale previsto dalla CEDU. La proposta della Commissione risulterebbe più efficace nella salvaguardia dei diritti individuali se tale diritto venisse accettato.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tomas ROSEINGRAVE

Parere riguardante «La società europea di fronte alle nuove tecnologie dell'informazione — una risposta comunitaria»

Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

La Commissione ha deciso in data 20 maggio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sul documento di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 184^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere presentata il 20 maggio 1980 dalla Commissione delle Comunità europee in merito a «La società europea di fronte alle nuove tecnologie dell'informazione — una risposta comunitaria»,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza, in data 27 maggio 1980, di affidare alla sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» l'incarico di elaborare il parere e la relazione in materia,

visto il parere formulato dalla citata sezione nella riunione del 5 novembre 1980,

vista la relazione presentata dal sig. Nierhaus, relatore,

visto quanto deliberato nel corso della 184^a sessione plenaria del 10 e 11 dicembre 1980 (seduta dell'11 dicembre),

HA ADOTTATO,

all'unanimità,

IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato economico e sociale prende atto del documento della Commissione che richiama le osservazioni seguenti:

1. Osservazioni di portata generale

1.1. In considerazione della rapida espansione di nuovi prodotti e sistemi di tecnologie per il trattamento dell'informazione e della crescente concorrenza tra la Comunità e gli altri paesi industrializzati, il Comitato approva l'iniziativa della Commissione volta ad analizzare i problemi posti dalle nuove tecnologie per il trattamento dell'informazione e a proporre delle soluzioni.

1.2. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere indispensabile, se si vuole migliorare la competitività internazionale della Comunità, promuovere negli Stati membri la produzione e l'utilizzazione di componenti e sistemi delle nuove tecnologie dell'informazione.

La piena utilizzazione dell'ampio potenziale innovativo risulta molto urgente e assume un ruolo determinante per la Comunità. Le nuove tecnologie per il trattamento dell'informazione, intese come tecnologie di base, offrono notevoli opportunità di sviluppo ai metodi di produzione, prodotti e servizi del futuro, ma presentano anche dei rischi ora già identificabili nel campo sociopolitico e per la società.

1.3. I tre tipi principali di nuove tecnologie per il trattamento dell'informazione, ovvero:

- trattamento elettronico dei dati (ivi compreso il trattamento automatico dei testi),
- microelettronica,
- telecomunicazioni,

hanno conseguenze diverse e richiedono una valutazione differenziata per quanto riguarda le future possibilità di sviluppo e di assistenza.

1.4. Accanto alle azioni comunitarie la Commissione concentrerà i propri sforzi sulle iniziative di coordinamento e di armonizzazione. In tale campo essa potrebbe basarsi sulle esperienze di cui già dispongono i singoli Stati. Il successo delle azioni comunitarie in tale settore dipenderà tuttavia in buona misura dalla volontà politica degli Stati membri di contribuire al superamento degli ostacoli esistenti. Questa loro volontà potrebbe essere rafforzata da una valutazione adeguata della concorrenza, che viene esercitata nei confronti dei paesi della Comunità da parte degli USA e del Giappone che dispongono attualmente di una posizione competitiva nel settore delle nuove tecnologie.

A parere del Comitato l'importanza particolare che rivestono le nuove tecnologie per il trattamento dell'informazione nei confronti dei futuri processi di sviluppo economico, rende necessari più ampi chiarimenti sulle possibilità di programmi di sviluppo a livello dei singoli Stati e sulle modalità di un loro coordinamento, visto che la dotazione finanziaria del programma della Commissione è relativamente limitata.

1.5. Il Comitato insiste sul carattere d'urgenza che riveste un'azione in tale campo. Esso invita il Consiglio a considerare prioritarie le decisioni riguardanti una strategia della Comunità, conformemente al comunicato finale del Consiglio d'Europa che si è svolto a Dublino nel novembre 1979.

2. La componente economica

2.1. L'importanza settoriale delle nuove tecnologie si basa sulla promozione dello sviluppo, della produzione ed utilizzazione di componenti microelettronici, di impianti di informatica e di apparecchiature per la telematica. Ciò vale anche per quanto riguarda la creazione e la garanzia di opportunità di partecipazione per le piccole e medie imprese in qualità di utenti, produttori o fornitori. In tale contesto occorrono ampie analisi degli effetti e previsioni delle esigenze.

Oltre a quanto affermato dalla Commissione, il Comitato ritiene che un altro gruppo di primaria importanza per le nuove tecnologie sia costituito dai consumatori.

2.2. A parere del Comitato, assumono grande importanza anche un'opera intensa di sensibilizzazione sulle possibilità d'applicazione delle nuove tecnologie, la promozione di una ricerca adeguata e la creazione di una rete di basi di dati armonizzate.

La Comunità dovrebbe inoltre promuovere lo sfruttamento delle nuove tecnologie che consentono un risparmio energetico e di materie prime scarseggianti e il soddisfacimento delle esigenze qualitative dei consumatori con l'obiettivo di un livello di qualità della vita più alto (p. es. nella medicina, nell'edilizia, nella tutela dell'ambiente).

2.3. Sarà necessario accertarsi che gli aiuti tornino effettivamente a profitto delle imprese che effettuano i loro investimenti nella Comunità. In tale contesto andrebbe anche definito con maggior precisione il concetto di «impresa d'origine europea».

2.4. Il Comitato chiede alla Commissione di analizzare le modalità per evitare, nei limiti del possibile, le conseguenze negative che eventuali provvedimenti di sostegno possono avere sulla competitività.

2.5. Allo scopo di creare a livello europeo un mercato pubblico ed omogeneo delle apparecchiature per la telematica, la Comunità si sforza di instaurare dei servizi armonizzati nelle amministrazioni delle telecomunicazioni e di stabilire delle norme comuni di costruzione per tali apparecchiature. Tuttavia ciò non deve portare ad una dissociazione tra la Comunità e l'andamento del mercato internazionale in tale settore. L'industria europea ha infatti necessità di espandersi nei mercati terzi: un pur auspicabile grado di concorrenza intracomunitaria non deve comunque indebolire il settore. D'altra parte l'effetto di decentramento dei nuovi impianti di comunicazione e d'informazione assume un'importanza particolare per lo sviluppo regionale. In base all'affermazione della Commissione secondo la quale negli USA le nuove tecnologie per il trattamento dell'informazione vengono promosse soprattutto grazie ai programmi di difesa e di sviluppo spaziale, il Comitato chiede di fare partecipare più intensamente le imprese europee a simili programmi.

2.6. Il Comitato invita la Commissione a fornire ulteriori informazioni in merito alle possibili attività nel ramo del commercio intracomunitario e di quello della Comunità con paesi terzi.

2.7. A parere del Comitato è inoltre necessario tenere presente le richieste dei consumatori privati. Ne consegue l'opportunità di provvedere a

- standardizzare i prodotti,
- valutare le conseguenze dell'introduzione di nuovi mezzi di comunicazione,
- garantire una più ampia informazione dei consumatori.

3. La componente sociopolitica

3.1. La rapida evoluzione delle nuove tecnologie per il trattamento dell'informazione provoca mutamenti sociopolitici di ampia portata i cui effetti collaterali negativi (per esempio: conseguenze sulla politica del lavoro, mutamento delle condizioni di lavoro) vanno compensati da una serie di provvedimenti, se si vuole evitare l'insorgere di più gravi conflitti sociali.

3.2. Ciò riguarda in particolare un prevedibile aumento della disoccupazione a breve e medio termine, dovuto alla contrazione di numerosi posti di lavoro in seguito all'impiego di tecnologie MC nei processi produttivi ed amministrativi. I nuovi posti di lavoro creati dall'industria della telematica e dei componenti difficilmente compenseranno quelli perduti. Questa situazione potrebbe ancora peggiorare in un contesto congiunturale di recessione. Il Comitato invita perciò la Commissione a formulare delle prognosi approfondite degli effetti ed a presentare un adeguato elenco di provvedimenti atti a risolvere i prevedibili problemi occupazionali.

3.3. Il nuovo orientamento e l'intensificazione dei corsi di formazione e di perfezionamento basati sulle nuove tecnologie dell'informazione, devono mirare a soddisfare il crescente fabbisogno di personale altamente qualificato e ad impedire declassamenti professionali. Andrà contemporaneamente evitato il pericolo di un «proliferare» di specialisti dell'informatica che potrebbero non trovare sbocchi professionali in caso di successivi cambiamenti tecnologici e in mancanza di sufficienti opportunità di riqualificazione e di perfezionamento.

3.4. Solo grazie ad un'ampia informazione ed alla collaborazione degli interessati si potrà giungere ad una razionale utilizzazione delle nuove tecnologie per il trattamento dell'informazione. Il Comitato chiede pertanto che, sin dal momento in cui viene prevista l'introduzione di nuove tecnologie, fra le

organizzazioni sindacali dei lavoratori e i datori di lavoro vengano avviate consultazioni e trattative ai vari livelli interessati, da quello dell'impresa a quello nazionale.

Tali trattative devono preparare la stipulazione di accordi e di contratti che fissino in particolare: il contenuto e le modalità dell'informazione da fornire su queste nuove tecnologie e sulla loro applicazione; le misure volte a rimediare alle loro conseguenze sulla situazione occupazionale, sulle condizioni, sulla durata e sulla sicurezza del lavoro, nonché i programmi di formazione miranti ad assicurare ai lavoratori interessati le qualifiche necessarie e possibilità di riadattamento e di reinserimento.

4. La componente «società»

4.1. Gli effetti del maggiore ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione non si estendono solo al campo economico e del lavoro, ma riguardano anche in misura sempre maggiore la sfera privata e personale di quasi tutti gli individui, ed assumono quindi una grande importanza per la società.

4.2. Ciò vale tra l'altro per i problemi che insorgono ogniqualvolta l'accresciuta utilizzazione di nuove tecnologie per il trattamento dell'informazione nell'amministrazione pubblica agevola l'intromissione del potere pubblico nella sfera privata dei cittadini. Per evitare le conseguenze negative vanno soprattutto adottati adeguati provvedimenti intesi a contrastare una crescente burocratizzazione che procede di pari passo con una profonda ramificazione dei centri decisionali e delle basi di dati.

4.3. Il Comitato chiede alla Commissione di elaborare provvedimenti atti ad evitare da parte di istituzioni pubbliche e private l'abuso di dati personali e a consentire un controllo efficace della loro utilizzazione, e l'accesso degli interessati ai dati memorizzati che li riguardano.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1980.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tomas ROSEINGRAVE

ALLEGATO**al parere del Comitato economico e sociale**

Il seguente testo contenuto nel parere della sezione è stato sostituito da un emendamento accolto in sede di dibattito:

Pagina 6, punto 3.4

«La sezione ritiene quindi che al momento di prendere in considerazione le nuove tecnologie su base aziendale sia necessario prevedere ai vari livelli interessati dal provvedimento possibilità di consultazione e contrattazione tra datori di lavoro e lavoratori e i loro sindacati e, se necessario, i governi. Tali consultazioni riguarderanno le dimensioni del cambiamento tecnologico, la garanzia di un'adeguata protezione sociale degli interessati e le misure che garantiscano una sufficiente informazione, che neutralizzino le conseguenze prevedibili sulla situazione occupazionale, sulle condizioni e sulla sicurezza del lavoro, e che offrano ai lavoratori interessati le necessarie qualifiche».

Risultato della votazione

Voti favorevoli: 27; voti contrari: 25; astensioni: 2.

Parere in merito al Fondo europeo di sviluppo regionale (progetto di 5ª relazione annuale 1979)

Il parere del Comitato non si basa su alcun testo.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Nel corso della 180ª sessione plenaria, svoltasi il 1° luglio 1980, il Comitato ha deciso, su proposta del suo ufficio di presidenza, di emettere di propria iniziativa un parere in materia.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 184ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 20, paragrafo 4, del proprio regolamento interno,

vista la propria decisione di affidare alla sezione «sviluppo regionale» l'incarico di predisporre un progetto di parere sulla 5ª relazione annuale 1979 del Fondo europeo di sviluppo regionale (decisione del 1° luglio 1980),

visto l'articolo 22 del proprio regolamento interno,

vista la decisione della suddetta sezione, datata 11 luglio 1980, di costituire un gruppo di studio,

ascoltata la relazione del sig. Curlis, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 10 dicembre 1980 (184ª riunione, sessione plenaria, 10 e 11 dicembre 1980),

HA ADOTTATO,

all'unanimità,

IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato accoglie favorevolmente la 5ª relazione annuale del FESR, fatte salve le osservazioni che seguono:

1. Osservazioni introduttive

1.1. Un significativo miglioramento nell'attuale relazione è rappresentato dalla raccolta in un unico

capitolo (II) delle osservazioni sulla politica regionale nel 1979. Ciò riflette il più marcato accento posto sul nesso fra il FESR e i più ampi problemi di politica regionale, e in particolare, quegli altri aspetti della politica comunitaria che influiscono sulle regioni meno ricche.

1.2. Il Comitato ribadisce il punto di vista, condiviso dalla Commissione, che l'efficacia del FESR non può essere valutata in modo adeguato se si prescinde da questi più vasti problemi.

1.3. Trattandosi della 5ª relazione, acquista maggiore interesse lo studio dei modi in cui il Fondo, e le politiche regionali connesse, si sono sviluppati dal primo anno di funzionamento. La relazione ha agevolato tali raffronti impostando alcuni capitoli in maniera analoga di anno in anno. Il Comitato giudica positiva tale caratteristica della relazione e suggerisce che, ove possibile, le informazioni statistiche principali comprendano non solo i dati dell'anno in corso ma anche quelli degli anni precedenti, per facilitare la comprensione della mutata situazione.

1.4. In particolare il Comitato si compiace del fatto che la relazione rechi un quadro di dati annuali concernenti i seguenti punti:

- a) aiuti regionali e posti di lavoro in ciascuno Stato membro (tabella 1);
- b) suddivisione delle domande per tipo d'investimento (tabella 2);
- c) percentuale delle quote nazionali coperte dalle domande nazionali (tabella 4);

- d) suddivisione degli aiuti per categoria (tabella 5);
- e) utilizzazione degli stanziamenti d'impegno (tabella 6);
- f) stanziamenti del FESR approvati (tabella 7);
- g) pagamenti effettuati come percentuale degli impegni (tabella 8).

2. Attività del Fondo

2.1. Il regolamento (CEE) n. 214/79 del Consiglio, pubblicato nel febbraio 1979, prevedeva l'introduzione di progetti speciali sotto la sezione fuori quota del FESR. Proposte in tal senso sono state trasmesse al Consiglio nell'ottobre 1979. Il Comitato nota tuttavia che nell'anno considerato, tali proposte non sono state adottate e che la sezione fuori quota del Fondo non è stata operativa. Sebbene le risorse siano state riportate all'anno finanziario 1980, il Comitato si rammarica di questo ritardo. La limitata portata della sezione fuori quota, che il Comitato considera come un'importante estensione delle attività del Fondo e di cui il Comitato ha già evidenziato l'esiguità⁽¹⁾, è aggravata dalla ridotta consistenza delle risorse disponibili per ciascuna delle prime cinque misure speciali proposte nel 1979 e adottate nel 1980.

2.2. Nel 1979 gli stanziamenti di impegno totali del Fondo sono ammontati a 962 milioni di UCE. Ciò costituisce un significativo incremento rispetto all'importo del 1978 (556 milioni di UCE) e del 1977 (502 milioni di UCE). Nel 1979 tali impegni rappresentavano un'elevata percentuale (più del 99,5%) dei fondi disponibili e rispecchiavano il flusso più che adeguato di domande di progetti al Fondo. Nel 1979 la Commissione ha esaminato 3 771 progetti (l'80% di più rispetto al 1978); anche se ciò rappresenta un risultato notevole, il Comitato auspica tuttavia che si riduca ulteriormente il tempo necessario per esaminare i progetti. Esso rileva che le risorse disponibili in base agli stanziamenti d'impegno sono state insufficienti a finanziare 257 domande di progetti, per un importo totale di stanziamenti possibili di 166 milioni di UCE. Esso giudica come un'ulteriore prova dei vantaggi per le regioni meno ricche nuovi potenziamenti delle risorse del Fondo. Questo rappresenta solo una piccola parte del bilancio della Comunità e rimane ancora molto esiguo se raffrontato alle spese

degli Stati membri per gli aiuti regionali. Il Comitato auspica che gli stanziamenti del bilancio per il Fondo siano aumentati ulteriormente.

3. Decisioni di sovvenzione

3.1. Dall'analisi delle domande attinenti a programmi di sviluppo regionale sottoposto al Fondo, risulta un equilibrio tra progetti di infrastrutture e proposte relative a investimenti destinati ad attività industriale o a taluni servizi. Il Comitato è consapevole della difficoltà di stabilire rapporti fissi che limiterebbero l'entità degli aiuti del Fondo destinati a ciascuna categoria particolarmente in mancanza di un esame particolareggiato dei programmi per ciascuna regione. Ad esempio, le spese per le infrastrutture sono spesso un presupposto necessario per lo sviluppo industriale, particolarmente per la creazione di condizioni che favoriscano lo sviluppo delle piccole imprese. Tuttavia, la creazione e il mantenimento di occupazione permanente comporterà una significativa ristrutturazione ed un'espansione delle attività industriali, agricole, e dei servizi. Il Comitato rileva alquanto preoccupato che nel 1979 la percentuale degli aiuti del Fondo destinata al settore industriale e a quello dei servizi si è contratta. Gli aiuti al settore industriale e ai servizi rappresentavano nel 1979 il 28% del totale, nel 1978 il 33% e nel 1977 il 41%. D'altra parte, gli aiuti per i progetti di infrastrutture sono aumentati; nel 1977 rappresentavano il 59%, nel 1978 il 67% e nel 1979 il 72%. La relazione non dà sufficienti ragguagli sui motivi di questo cambiamento, né specifica quali sono gli Stati membri che hanno mutato l'equilibrio delle loro domande di progetti in tale direzione.

3.2. Dato che la percentuale di aiuti del Fondo destinata ad attività industriali e del settore dei servizi sembra essere scesa, il Comitato vorrebbe fosse garantito che l'attuale regolamento sarà usato nel modo più ampio possibile per attirare progetti di questo tipo. Si dovrebbe tener conto di tale considerazione anche nella prossima rielaborazione del regolamento del Fondo. L'articolo 4, secondo comma, stabilisce che, entro determinati limiti di costo per posto di lavoro creato, la partecipazione del Fondo può arrivare al 50% degli aiuti regionali nazionali e al 20% del costo totale dell'investimento. La relazione fa osservare che, nel 1979, per progetti di importo superiore a 10 milioni di UCE le sovvenzioni ammontavano in media al 45% degli aiuti nazionali e al 7% del costo totale. Per i progetti di costo inferiore a 10 milioni di UCE, le cifre corrispondenti erano del 47% e dell'11%. Il Comitato comprende che la percentuale del costo totale degli investimenti finanziata dal FESR e dagli aiuti regionali nazionali sia vincolata dalle decisioni della Commissione nel campo della politica della concor-

⁽¹⁾ Vedi parere del novembre 1979, punto 1.

renza che fissa i livelli massimi degli aiuti statali in varie categorie di regioni. Tuttavia, non risulta chiaro dalla relazione se la portata delle sovvenzioni equivalenti del FESR è limitata perché il livello degli aiuti regionali nazionali è di per sé inferiore al massimo consentito dalle norme in materia di politica della concorrenza.

4. Complementarità

4.1. Se si vuole che il Fondo venga considerato come una risorsa aggiuntiva per risolvere i problemi nelle regioni meno ricche, deve essere gestito in modo da garantire la complementarità delle sue operazioni. Tuttavia, ancora una volta la relazione annuale fa riferimento all'insufficienza delle informazioni da parte degli Stati membri e alla mancanza di reazioni alle richieste in tal senso. Il Comitato ravvisa in ciò un atteggiamento inaccettabile e appoggia gli sforzi della Commissione volti ad ottenere una reazione più positiva in termini sia qualitativi sia quantitativi, sebbene altresì si renda conto che la complementarità non è sempre facile da dimostrare, specie per quanto riguarda i progetti di infrastrutture.

I problemi connessi con il sistema di finanziamento basato sulla complementarità saranno riesaminati in maniera approfondita nel contesto dei lavori del Comitato sulla revisione del regolamento del FESR, in quanto in parte sono creati dal testo del regolamento vigente.

5. Costo per posto di lavoro creato o mantenuto

Mentre non è facile stabilire un nesso fra la spesa per i progetti d'infrastruttura e la valutazione diretta del numero di posti di lavoro creati o mantenuti, stime del genere possono essere compilate più facilmente per progetti nel settore dell'industria e dei servizi e ciò costituisce anche un vincolo operativo imposto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento del Fondo. La relazione tuttavia non dà una classificazione di dati che mostri il costo medio per posto di lavoro creato relativamente a progetti ammessi a beneficiare dell'aiuto del fondo *oppure* il costo medio per posto di lavoro nel quadro degli aiuti concessi a progetti che includono aiuti regionali a livello nazionale. Il Comitato auspica che nelle relazioni future tale informazione venga inserita e compori una tabella che mostri i dati relativi a ciascuna delle regioni che beneficiano di aiuti. L'analisi compiuta alla tabella 7 rappresenta un positivo passo in questa direzione, ma è insuffi-

ciente in quanto non contiene dati regionali o annuali; né, d'altra parte, fornisce dati sulla spesa relativa agli aiuti nazionali regionali.

6. Controlli e cooperazione

Il Comitato constata che persistono delle difficoltà tra la Commissione e la Francia in materia di adeguati controlli sull'utilizzazione del Fondo in detto paese. Il Comitato auspica che la situazione non arrivi al punto da richiedere l'intervento della Corte di giustizia.

7. Il largo contesto

7.1. Il funzionamento del FESR non può essere giudicato isolatamente, ma deve essere valutato sia sullo sfondo del mutevole clima economico nella Comunità sia su quello delle altre misure comunitarie che incidono sugli squilibri regionali. Ciò viene esplicitamente riconosciuto dalla relazione (punto 4) e il Comitato giudica positivo l'inserimento di questo più ampio contesto come parte integrante della relazione. Esso si rammarica tuttavia del fatto che la Commissione non sia in grado di riferire una gamma più estesa di sviluppi positivi ad indicazione di un maggiore impatto concreto di questo atteggiamento generale.

7.2. In una relazione che riguarda il modo di ridurre gli squilibri regionali all'interno della Comunità, sorprende la mancanza di materiale di base che illustri i recenti cambiamenti del quadro economico. Il Comitato prende atto che la Commissione pubblicherà fra breve la prima relazione periodica sulla situazione economica e sociale delle regioni, e sarà lieta di esaminarla, ma non accetterebbe positivamente che ciò impedisse di inserire dati sommari nella relazione annuale del FESR, come è avvenuto negli anni precedenti. Senza tali dati la relazione non fornisce alcuna indicazione sul modo in cui la situazione sta mutando nelle varie regioni, sebbene ciò costituisca un fattore di rilievo per valutare la portata delle attività del Fondo.

7.3. In alcuni Stati, le regioni meno ricche hanno risentito negativamente delle politiche restrittive in materia di bilancio per il 1979. Il Comitato non intende soffermarsi sulle politiche economiche nazionali, tuttavia desidera richiamare in modo specifico l'attenzione sulla necessità che gli Stati membri tengano particolarmente conto degli effetti della politica nazionale sul grado di squilibrio delle varie regioni.

7.4 La relazione annuale, come di prammatica, contiene nelle grandi linee un'analisi regionale delle attività del Fondo in regioni selezionate. Si tratta di un capitolo della relazione utile e informativo che fornisce maggiori particolari sull'impatto del fondo in talune regioni. Il Comitato ritiene che tale analisi potrebbe essere ulteriormente migliorata con l'inclusione di commenti qualitativi sull'evoluzione di alcuni problemi particolarmente gravi che affliggono determinate regioni ovvero, certamente, facendo riferimento a regioni nelle quali gli interventi della Comunità siano stati particolarmente proficui.

8. Programmi regionali

Per diversi anni le relazioni annuali del Fondo hanno messo in rilievo l'importanza del coordinamento delle politiche regionali nazionali. Ultima conferma di ciò si trova nella risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 1979. Il Comitato accoglie positivamente il fatto che tale principio basilare venga ribadito. Tuttavia, sebbene il Comitato per la politica regionale abbia esaminato i programmi già sottopostigli dalla Commissione, nella relazione si rileva un atteggiamento critico persistente circa i dati specifici presentati dagli Stati membri. Il Comitato ha formulato il suo punto di vista sui programmi regionali⁽¹⁾ ed auspica che detti programmi possano fornire sia un quadro di riferimento per la valutazione dei progetti, sia una base di raffronto dei metodi utilizzati per ridurre lo squilibrio regionale degli Stati membri. Per dimostrare l'utilità di tale esercizio, il Comitato si rammarica che la Commissione non abbia formulato nell'attuale relazione conclusioni, sia pure a titolo provvisorio, sulle informazioni disponibili.

9. Operazioni integrate

Nel parere relativo alla relazione del Fondo per il 1978, e nello studio sulla Lorena⁽²⁾ il Comitato ha accolto positivamente il nuovo concetto di «operazione integrata». Nel 1979, il Comitato ha appreso con interesse l'esistenza di proposte di applicare tale impostazione a Napoli e Belfast, come progetti pilota. La sezione sta lavorando ad uno studio su tale idea. Nel frattempo esso auspica che detti progetti siano attuati sollecitamente e siano disponibili particolari più ampi per la prossima relazione annuale del FESR.

10. Abbuoni di interesse per prestiti della BEI

In precedenti pareri il Comitato ha espresso disappunto per il fatto che nessuno Stato membro aveva utilizzato gli abbuoni di interesse concessi per i prestiti della Banca europea per gli investimenti. Costituisce quindi un mutamento significativo che nel 1979 sia stato approvato un progetto di questo tipo. Il Comitato auspica che tale facilitazione venga d'ora in poi utilizzata in maniera più frequente e in modo da evidenziare la complementarietà di detto tipo di aiuti.

11. Altre misure comunitarie

11.1. Molti aspetti della politica comunitaria hanno implicazioni che influiscono sulle regioni meno ricche. Il Comitato accoglie positivamente che tale aspetto delle operazioni comunitarie sia riconosciuto nella relazione. Tuttavia questo elemento del problema della convergenza significa che è necessaria una completa valutazione delle implicazioni regionali delle politiche relative ad esempio alla cantieristica, ai tessili, ai trasporti e all'energia. La sezione si rammarica che, nella relazione, detti settori vengano toccati in maniera solo sintetica.

11.2. Le emergenti difficoltà, di ordine strutturale e finanziario, nella politica agricola della Comunità, hanno un'importanza di primo ordine per il funzionamento della politica regionale. Il Comitato riconosce che è stato fatto qualche passo con la definizione di misure più regionalizzate nell'ambito della PAC, tuttavia essa sarebbe a favore di una differenziazione ancora più accentuata per tener conto del problema degli squilibri regionali.

12. Pubblicità

Una migliore comprensione del valore delle politiche regionali della Comunità è subordinata ad una più ampia comprensione dell'impatto del FESR. Il Comitato si compiace della maggiore pubblicità riservata alle operazioni del Fondo. Tuttavia, nel contesto di tale pubblicità, i governi nazionali dovrebbero essere incoraggiati a fornire informazioni adeguate sulla dimensione dell'aiuto del Fondo (in termini assoluti, come in percentuali). Dati analoghi dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale. In tal modo si porrebbero più in evidenza la portata e il significato degli aiuti del Fondo e si incoraggerebbe la presentazione di domande per una gamma più vasta di progetti, stimolando l'interesse delle autorità locali e regionali.

(1) Parere del 30 aprile 1980 (GU n. C 205 dell'11. 8. 1980)

(2) Studio del 30 aprile 1980.

13. Conclusione

13.1. La Commissione riconosce l'esigenza di valutare il FESR come parte integrante della politica regionale. Il Comitato considera positiva tale impostazione. Tuttavia, malgrado un netto progresso, il Comitato riconosce che il Fondo e i problemi di politica più generali sono ancora in fase evolutiva e che i problemi di squilibrio regionale rimangono ancora molto acuti. Esso sottolinea la necessità che le questioni regionali ricevano una priorità permanente in termini di politiche di risorse e di interesse comunitario.

13.2. Data l'importanza dei lavori del comitato di politica regionale, il Comitato ribadisce la raccomandazione che esso dovrebbe essere allargato per includere rappresentanti delle autorità locali e regionali e degli interessi economici e sociali della Comunità ⁽¹⁾.

13.3. In vista dell'imminente revisione dei regolamenti del Fondo, il Comitato spera di avere l'opportunità di pronunciarsi in un prossimo futuro su una revisione delle operazioni del Fondo che sia sufficientemente vasta.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tomas ROSEINGRAVE

⁽¹⁾ Ruolo e influenza delle autorità locali e regionali e delle organizzazioni socioeconomiche nel settore della politica regionale comune, adottato il 25 ottobre 1979 (GU n. C 53 del 3. 3. 1980).

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 (CEE), relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, a favore dei lavoratori privi di occupazione

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 169 del 9 luglio 1980, pagina 22.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 4 luglio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 184ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 4 luglio 1980 in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, a favore dei lavoratori privi di occupazione,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «affari sociali», in previsione della consultazione, l'incarico di predisporre il parere e la relazione in materia (decisione del 2 luglio 1980),

visto il parere adottato dalla sezione il 4 dicembre 1980,

vista la relazione presentata dal sig. Davies, relatore,

visto quanto deliberato nella 184ª sessione plenaria del 10 e 11 dicembre 1980 (seduta del 10 dicembre),

FORMULA IL SEGUENTE PARERE:

1. I due principali obiettivi della proposta di regolamento sono enunciati nell'articolo 69 bis, che stabilisce il mantenimento del diritto alle prestazioni di disoccupazione per il lavoratore disoccupato in caso di trasferimento di residenza da uno Stato membro all'altro, e nell'articolo 71 bis, che autorizza l'esportazione delle «pensioni anticipate» dei lavoratori che trasferiscono la loro residenza dopo essere stati ammessi a tale beneficio. Entrambe le proposte riguardano unicamente i cittadini dei paesi della Comunità che lavorano in un altro Stato membro. Pressoché tutte le altre modifiche proposte sono o la conseguenza logica delle due menzionate, oppure costituiscono dei miglioramenti al testo del regolamento (CEE) n. 1408/71 che l'esperienza o la giurisprudenza hanno rivelato necessari.

2. Lo scopo dell'articolo 69 bis è di garantire che i lavoratori disoccupati che trasferiscono la loro residenza in un altro Stato all'interno della Comunità beneficino delle prestazioni di disoccupazione corrisposte ai cittadini del nuovo paese di residenza, posto che siano soddisfatte le condizioni definite nell'articolo stesso.

3. Il Comitato approva il principio contenuto nell'articolo 69 bis.

4. Il Comitato ritiene tuttavia che la Commissione dovrebbe riconsiderare le condizioni che definiscono il campo di applicazione dell'articolo, nonché la loro formulazione, che a suo giudizio non è sufficientemente precisa e completa.

Andrebbero presi in considerazione i seguenti punti:

- a) se l'espressione «ovvero risieda» non vada soppressa nel paragrafo I ii);
- b) se, in talune circostanze il paragrafo I ii) non possa introdurre un'ingiustizia nei confronti di un coniuge separato che trovi un'occupazione in un altro Stato membro;
- c) se nel paragrafo I iii) l'espressione «ascendenti diretti» non vada sostituita con «genitore o genitori» e se il periodo di residenza non debba essere superiore ad un anno.

Si è osservato che nell'articolo non viene precisato se i periodi di 15 anni, 6 mesi e 1 anno, rispettivamente indicati nei sottoparagrafi i), ii) e iii), debbano essere continui e ininterrotti; oppure ancora se i periodi di 6 mesi e 1 anno debbano essere periodi immediatamente precedenti la data in cui il lavoratore disoccupato trasferisce la propria residenza e si mette a disposizione degli uffici del lavoro dell'altro Stato membro. Questi punti richiedono un chiarimento.

Alla luce di quanto osservato, il Comitato raccomanda che le condizioni che abilitano alle prestazioni vengano riconsiderate dalla Commissione e, se del caso, vengano ridefinite in modo da eliminare ogni ambiguità, da assicurare che l'articolo risulti equo nelle sue implicazioni, e da evitare nella misura del possibile qualsiasi ambiguità e possibilità di abusi.

5. Lo scopo dell'articolo 71 bis è di consentire l'esportazione di quelle che vengono definite le

«pensioni anticipate» dei lavoratori disoccupati che trasferiscono la loro residenza in un altro Stato membro dopo essere stati ammessi a tale beneficio.

6. Il Comitato ha avuto notevoli difficoltà a mettere a fuoco il concetto di «pensione anticipata» così come definito nell'articolo 1, lettera b), della proposta di regolamento, in quanto il concetto viene definito in riferimento alla «prestazione di vecchiaia anticipata», la quale rimane però a sua volta imprecisata, e anche a causa della palese discrepanza esistente tra quanto detto nella motivazione e il contenuto della definizione.

A giudizio del Comitato, la Commissione dovrebbe riconsiderare la definizione di «pensione anticipata» contenuta nell'articolo 1, lettera b), alla luce delle notevoli difficoltà incontrate dal Comitato stesso, e dovrebbe tentare di fornire una definizione più completa, che indichi con maggiore chiarezza le caratteristiche della «pensione anticipata».

7. Il Comitato approva la proposta contenuta nell'articolo 71 bis.

8. Esso rileva che, in base al disposto dell'articolo 71, paragrafo 3, l'istituzione del luogo di residenza procede, su richiesta dell'istituzione competente, alle necessarie indagini onde accertare se il beneficiario della pensione anticipata continua a soddisfare le condizioni per la sussistenza del diritto alle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato competente. Raccomanda tuttavia che l'espressione «controllo», presente alla seconda riga, venga sostituita con la meno offensiva «tutte le indagini del caso».

9. Il Comitato non ha osservazioni da fare sulle altre modifiche, che rivestono soprattutto carattere di conseguenza logica, e prende atto in particolare di quelle proposte all'allegato V.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tomas ROSEINGRAVE

Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma settoriale di ricerca e di sviluppo nel settore dell'ambiente (protezione dell'ambiente e climatologia) (azioni indirette e concertate) 1981-1985

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 228 dell'8 settembre 1980, pagina 1.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 11 luglio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 184ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee l'11 luglio 1980,

vista la decisione dell'ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale di affidare alla sezione «ecologia, salute pubblica e consumo» l'incarico di predisporre il parere in materia (decisione del 10 settembre 1980),

ascoltata la relazione presentata dal relatore De Grave,

visto quanto deliberato dalla sezione il 25 novembre 1980 (60ª riunione),

visto quanto deliberato il 10 dicembre 1980 (180ª sessione plenaria del 10 e 11 dicembre 1980),

HA ADOTTATO,

all'unanimità,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Il Comitato approva il programma di ricerca. Si compiace del fatto che, da qualche anno, la Commissione stanzi somme maggiori per i progetti di ricerca intesi a migliorare la qualità della vita.

2. Esso ritiene che, in un periodo in cui i mutamenti tecnologici e sociali divengono sempre più rapidi, tali stanziamenti dovrebbero essere ulteriormente aumentati, il che permetterebbe peraltro di impiegare utilmente un gran numero di ricercatori.

3. Il Comitato chiede tuttavia alla Commissione di fare in modo che il bilancio comunitario produca un reale aumento della ricerca e non si sostituisca a fonti nazionali di finanziamento.

4. Il Comitato rammenta le seguenti preoccupazioni che aveva espresse nel proprio parere del 27 novembre 1975 (1).

4.1. «Oltre all'impostazione scientifica dei problemi che rientrano nei settori della biologia, della biochimica, della tossicologia, ecc., il Comitato ritiene che dovrà essere dedicata una grandissima attenzione alla ricerca socio-culturale degli ostacoli che si frappongono al miglioramento dell'ambiente e dei fattori che consentono o che facilitano l'adozione di decisioni basate sui risultati della ricerca scientifica.

4.2. Il Comitato constata che la vita nei centri urbani genera spesso fenomeni di insoddisfazione legati a vari fattori: inquinamento atmosferico, rumori, trasporti, «rinnovamento» di taluni quartieri

(1) GU n. C 35 del 16. 2. 1976.

senza tener conto degli interessi degli abitanti, urbanizzazione «selvaggia», insufficienza delle zone riservate agli svaghi, e degli sforzi intesi ad instaurare dei trasporti collettivi, ecc. D'altra parte, alcuni di questi problemi interessano anche l'ambiente rurale. L'analisi di tali casi dovrebbe consentire di definire meglio le cause del deterioramento dell'ambiente urbano e le sue conseguenze sulla salute e sulle condizioni di vita degli abitanti.

4.3. Nel parere concernente il trattamento dei rifiuti, il Comitato si era già pronunciato sulla necessità di intraprendere un'azione preventiva piuttosto che risanatrice nel settore dell'ambiente (1): ad esempio, impiego di materiali riutilizzabili, riciclabili e non inquinanti. Esso prende atto con soddisfazione dell'esistenza di attività di ricerca sulla durata dei beni di consumo. Esso auspica che la Commissione cerchi i mezzi per promuovere il mercato della carta e di altri prodotti rimessi in ciclo».

5. L'opinione pubblica e quella degli ambienti scientifici sono state più volte messe in stato d'allarme negli ultimi anni da determinate scoperte scientifiche che evidenziavano la potenziale pericolosità di taluni prodotti o tecnologie (cloruro di vinile monomero o fréon quali gas propellenti, amianto, acido erucico nell'olio di colza, fanghi rossi, ecc.).

Ogni volta, sono necessari lunghi e costosi studi scientifici per verificare la fondatezza dei primi lavori. Benché la Commissione e il Consiglio abbiano — in teoria — consacrato il principio secondo cui un prodotto può essere commercializzato solo se ne viene comprovata l'innocuità, si è rilevato che l'applicazione di tale principio può risultare difficile a causa dei notevoli interessi in gioco e di qualche incertezza circa i risultati dei lavori scientifici. Possono quindi sussistere dei rischi per l'ambiente fino a che delle ricerche complementari non abbiano permesso di adottare una posizione basata su certezze scientifiche.

In certi casi, l'onere della prova dell'innocuità spetta alle imprese (medicinali, additivi alimentari), ma non è questa la regola generale.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1980.

Conseguentemente il Comitato ritiene che si dovrebbero prevedere degli stanziamenti per far fronte a situazioni di urgenza.

6. D'altro canto, esso si chiede se non sia il caso di prevedere che il programma di ricerca, nei settori dell'ambiente e della climatologia, possa includere esplicitamente talune discipline attinenti, allo stesso tempo, alla climatologia e alla protezione dell'ambiente, quali l'idrologia, disciplina importante date le sue ripercussioni sull'agricoltura, l'energia idroelettrica e la fornitura di acqua potabile.

7. Il Comitato rammenta l'interesse da esso dimostrato per la valutazione dei costi economici e sociali degli inconvenienti ambientali, nonché delle eventuali ripercussioni economiche dei provvedimenti di protezione (localizzazione degli investimenti, competitività delle imprese, ecc.) e dei metodi per valutare i costi, compresi quelli sociali, rispetto ai benefici. Esso apprezzerrebbe che, nel determinare le priorità per la ricerca, fossero scelti quei progetti che possono contribuire ad una migliore valutazione degli effetti sull'ambiente, oggetto peraltro delle proposte della Commissione.

8. I fondi comunitari per la ricerca saranno completamente efficaci soltanto se vi saranno investimenti sufficienti nel settore della diffusione, sia presso gli ambienti scientifici che presso la stampa, l'opinione pubblica, i movimenti, gli organismi e le istituzioni interessate all'adozione di regolamenti nel settore dell'ambiente.

9. Il Comitato si compiace del fatto che la Commissione abbia allacciato contatti con le organizzazioni che si occupano della protezione dell'ambiente, con le organizzazioni professionali, sindacali, di tutela del consumatore, interessate ai problemi in materia di ambiente. Esso auspica che tali contatti siano proseguiti ed ampliati.

10. Su un piano generale, il Comitato tiene a sottolineare la propria opinione, ribadita in più occasioni, secondo la quale è più importante prevenire gli inconvenienti ambientali che lottare contro le relative conseguenze. Esso si compiace che la Commissione, nel suo programma, abbia posto l'accento sulla prevenzione.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tomas ROSEINGRAVE

(1) Vedi parere del Comitato economico e sociale, pubblicato sulla GU n. C 16 del 23. I. 1975, in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa all'eliminazione dei rifiuti.

Parere in merito a

- una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1655/76 che proroga il regime derogatorio per le importazioni nel Regno Unito di burro proveniente dalla Nuova Zelanda, e
- una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'importazione di burro neozelandese nella Comunità a condizioni speciali

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 193 del 31 luglio 1980, pagine 3 e 5.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 22 luglio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulle proposte di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 184ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la decisione del Consiglio di consultarlo in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1655/76 che proroga il regime derogatorio per le importazioni nel Regno Unito di burro proveniente dalla Nuova Zelanda e alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'importazione di burro neozelandese nella Comunità a condizioni speciali (decisione presa il 22 luglio 1980),

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «agricoltura» l'incarico di preparare i lavori del Comitato in materia (decisione del 23 settembre 1980),

visto il parere e la relazione elaborati dalla sezione «agricoltura» il 9 ottobre 1980,

viste le proprie deliberazioni del 30 ottobre 1980 (182ª sessione plenaria),

vista la propria decisione di designare il sig. Berns relatore generale e viste le proprie deliberazioni dell'11 dicembre 1980 (184ª sessione plenaria),

HA ADOTTATO,

con 52 voti favorevoli, 20 contrari e 14 astensioni,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Il regime speciale, instaurato dal protocollo n. 18 allegato al trattato di adesione, ha consentito dal 1978 in poi di smaltire il contingente di burro previsto; per di più i quantitativi di burro neozelandese venduti sul mercato britannico hanno superato, a volte di gran lunga, la percentuale prevista per il burro neozelandese nelle vendite complessive di burro effettuate nel Regno Unito (25 %).

2. Le carenze nella gestione dei quantitativi di burro neozelandese importati in base a tale «regime derogatorio» hanno turbato periodicamente il mercato comunitario, proprio in un momento in cui si dibatteva in difficoltà particolarmente gravi.

3. Consapevole delle difficoltà esistenti, la Commissione propone una riduzione entro la fine del 1980 di 20 000 tonnellate per i quantitativi di burro neozelandese ammessi all'importazione nel Regno Unito, che passerebbero così a 95 000 tonnellate; parallelamente verrebbe diminuito il prelievo

speciale sui quantitativi non ancora immessi sul mercato al momento in cui cadrà la decisione del Consiglio.

4. Questa iniziativa della Commissione è stata approvata dal Consiglio il 30 settembre 1980. Il Comitato rileva, da un lato, che la riduzione attenuerà le difficoltà che riscontra il mercato comunitario dei prodotti lattiero-caseari e dall'altro, porrà fine ad un regime rivelatosi inadeguato sotto diversi aspetti.

5. La Commissione propone inoltre un nuovo regime per le importazioni di burro neozelandese a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Secondo la Commissione questo nuovo regime dovrebbe annullare gli inconvenienti constatati sino ad oggi al livello della gestione dei quantitativi importati.

6. Per quanto concerne il nuovo regime, il Comitato non può approvare il sistema proposto dalla

Commissione, in quanto offrirebbe, per un contingente non trascurabile di burro, a favore dell'unico organismo di commercializzazione neozelandese, una garanzia assoluta di accesso alla Comunità, senza tener conto della situazione e delle difficoltà del mercato europeo. Se fosse concluso, tale accordo creerebbe, per una durata indeterminata, una situazione difficilmente compatibile con alcune esigenze della PAC.

7. Il Comitato condivide non di meno la preoccupazione della Commissione di mantenere con la Nuova Zelanda i legami tradizionali e buone relazioni economiche e politiche.

In tale ordine di idee il Comitato invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di studiare, nel quadro della politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi, gli sforzi che potrebbero essere compiuti dalla Comunità per consentire alla nuova Zelanda di smerciare una parte delle sue eccedenze di prodotti lattiero-caseari.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tomas ROSEINGRAVE

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Emendamento respinto

L'emendamento che segue, presentato conformemente al regolamento interno, è stato respinto nel corso dei dibattiti.

«Sostituire il testo del punto 6 della presente pagina con quanto segue:

«La sezione giudica nel complesso accettabili le proposte della Commissione che consentono l'accesso continuo dei prodotti lattiero-caseari neozelandesi al mercato comunitario»».

Risultato della votazione

Voti favorevoli: 34; voti contrari: 47; astensioni: 13.

Parere in merito ad un progetto di raccomandazione del Consiglio concernente la registrazione dei lavori relativi all'acido desossiribonucleico (DNA) ricombinante

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 214 del 21 agosto 1980, pagina 7.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 25 settembre 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sul progetto di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 184ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 25 settembre 1980, in merito al progetto di raccomandazione del Consiglio concernente la registrazione dei lavori relativi all'acido desossiribonucleico (DNA) ricombinante,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «ecologia, salute pubblica e consumo» l'incarico di predisporre il parere in materia (decisione del 23 settembre 1980),

visto il parere formulato dalla suddetta sezione il 25 novembre 1980,

ascoltata la relazione presentata dalla relatrice Heuser,

visto lo studio da essa presentato,

visto quanto deliberato dai propri membri il 10 dicembre 1980 (184ª sessione plenaria del 10 e 11 dicembre 1980),

considerato il parere del Comitato economico e sociale, adottato dall'assemblea plenaria del 17 luglio 1979, in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa all'istituzione di misure di sicurezza per combattere gli eventuali rischi connessi con l'attività di manipolazione genetica (1),

considerato il parere del Comitato economico e sociale adottato dall'assemblea plenaria del 3 luglio 1980 in merito alla proposta di programma comunitario pluriennale di ricerca e sviluppo nel settore dell'ingegneria biomolecolare (azione indiretta 1981-1985) (2),

HA ADOTTATO,

con 67 voti favorevoli, 12 contrari e 5 astensioni,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Il Comitato economico e sociale si dichiara d'accordo sull'impostazione della proposta della Commissione. Esso si compiace in particolare del fatto che la Commissione, rispetto alla proposta di direttiva del 1978, nella quale aveva previsto un obbligo di autorizzazione per tutte le attività di manipolazione genetica, consideri ora sufficiente la notifica degli esperimenti alle autorità nazionali o regionali competenti.

2. Il Comitato ritiene tuttavia che la procedura prevista — cioè la notifica di tutti i lavori — comporterà un'enorme quantità di documenti ed un accumulo di lavoro amministrativo. Esso giudica pertanto preferibile fissare determinati criteri anzitutto per stabilire se e quando sia necessario imporre l'obbligo di notifica e, inoltre, per imporre l'obbligo di autorizzazione per i lavori particolarmente pericolosi. Il Comitato è consapevole del fatto che proprio

(1) GU n. C 247 dell'1. 10. 1979.

(2) GU n. C 230 dell'8. 9. 1980.

la determinazione di tali criteri, allo stato attuale delle conoscenze, pone delle difficoltà e fa riferimento in tale contesto allo studio da esso formulato sulle misure di sicurezza per combattere gli eventuali rischi connessi con le attività di ricerca nel campo del DNA ricombinato.

3. Il Comitato ha analizzato il problema della scelta dello strumento giuridico: raccomandazione o direttiva. Allo stato attuale delle conoscenze, esso dà la preferenza, allo strumento della direttiva, anche se, prima di pronunciarsi in maniera definitiva, vorrebbe conoscere i risultati della prevista audizione.

4. Le ragioni della suddetta preferenza sono le seguenti:

- lo strumento giuridico della raccomandazione non è abbastanza efficace per giungere ad una vera e propria armonizzazione delle disposizioni giuridiche nazionali;
- se è vero che nel breve termine non sono stati individuati dei pericoli in rapporto alle attività di manipolazione genetica, nel lungo termine tuttavia potrebbero insorgere ancora gravi conseguenze;
- allo stadio attuale delle conoscenze scientifiche, i pericoli ipotetici nelle attività di manipolazione genetica sono ridotti, ma possono insorgere soprattutto in relazione all'impiego di agenti patogeni come vettori o ospiti;
- per motivi di concorrenza è necessaria un'armonizzazione delle disposizioni giuridiche degli Stati membri in materia, come pure delle misure volontarie di controllo e di sicurezza, che si basano su raccomandazioni nazionali.

5. Per poter adeguare le disposizioni dell'attuale direttiva all'evoluzione costante delle ricerche scientifiche si dovrebbe costituire un comitato di gestione, che — previa consultazione di un comitato

consultivo composto da rappresentanti del mondo scientifico e delle organizzazioni degli ambienti economici e sociali — decida un'eventuale modifica degli elenchi degli esperimenti non soggetti ad obbligo di notifica, di quelli soggetti a tale obbligo e di quelli per cui è prevista un'autorizzazione specifica.

6. Il Comitato lamenta in particolare la mancanza, nel documento in esame, delle condizioni aggiuntive essenziali indicate nel parere da esso adottato il 17 luglio 1979, per approvare il sistema di notifica, e cioè:

«Per gli esperimenti per cui vige l'obbligo di notifica le autorità competenti dovrebbero disporre di un diritto d'obiezione; entro un periodo adeguato, esse dovrebbero poter imporre condizioni o emettere divieti, da motivare tuttavia dettagliatamente di volta in volta.

L'obbligo di autorizzazione dovrebbe riferirsi solo ad esperimenti concernenti un ben definito settore di ricerca; come criterio si potrebbe adottare la tesi che tali esperimenti comportano un numero maggiore di rischi, rispetto a quanto presupposto, per i ricercatori e per l'ambiente. Si tratterebbe fra l'altro dei lavori su microorganismi altamente patogeni (ad esempio il vaiolo) che riguardano la trasmissione d'informazioni genetiche per tossine estremamente pericolose (ad esempio il veleno di serpente)».

7. Il Comitato rammenta di aver elaborato uno studio concernente le misure di sicurezza per combattere gli eventuali rischi connessi con le attività nel campo del DNA ricombinato, nel quale vengono esaminati i problemi connessi con le attività di manipolazione genetica. Detto studio costituisce anche una tappa preliminare in vista di consultazioni di esperti del mondo della scienza, della sanità, dell'agricoltura, dell'industria, dei sindacati e dei rappresentanti degli interessi della collettività.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tomas ROSEINGRAVE

ALLEGATO**al parere del Comitato economico e sociale**

I seguenti emendamenti sono stati respinti nel corso del dibattito:

1. Pagina 19, punto 2

Sopprimere la seconda e la terza frase da «Esso giudica . . .» a «ricerca nel campo del DNA ricombinato».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 9; voti contrari: 68; astensioni: 6.

2. Punti da 3 a 7 (incluso)

Sostituire all'attuale testo il seguente:

«3. La sezione ritiene che la raccomandazione sia lo strumento adeguato per conseguire un'effettiva armonizzazione delle legislazioni nazionali e ciò per tre motivi:

- non è stato individuato alcun pericolo nel breve termine per i lavori di manipolazione genetica;
- quasi tutti gli scienziati concordano ora sul fatto che, per quanto riguarda gli altri presunti rischi, essi concernono solo quegli esperimenti che comprendono noti agenti patogeni: esistono già misure protettive per tali agenti ed il loro controllo negli Stati membri viene effettuato da organismi già esistenti. Risulta quindi superflua un'ulteriore discriminazione fra categorie di rischio;
- lo strumento della raccomandazione permetterebbe agli Stati membri di modificare congiuntamente i loro sistemi di controllo in funzione del rapido evolversi delle conoscenze scientifiche».

«4. La sezione ha predisposto uno studio in cui vengono esaminati in modo esaustivo i problemi delle attività di manipolazione genetica. Considerata la generale convergenza da parte di quasi tutti gli scienziati sul fatto che non sono stati individuati pericoli per il breve termine e che gli altri rischi riguardano solo quegli esperimenti che comprendono noti agenti patogeni e, in particolare, alla luce dei risultati scaturiti dagli incontri di esperti organizzati dalla Commissione nell'estate del 1980, risulta oggi superfluo organizzare, da parte del Comitato, altre audizioni».

Motivazione

Si ritiene che la direttiva non costituisca uno strumento adeguato in quanto l'adattamento delle sue disposizioni alla continua e rapida evoluzione della ricerca scientifica, per il tramite di una qualche forma di comitato consultivo a livello comunitario o di un «comitato per il progresso tecnico» sarebbe così lento da far sì che la Comunità ben presto verrebbe distanziata dalle altre nazioni industrializzate, come, ad esempio, gli USA e il Giappone, in una tecnologia vitale per l'espansione economica, la ricchezza e il benessere futuri.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 19; voti contrari: 65; astensioni: 1.

Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio relativa all'accettazione da parte della Comunità di un progetto di risoluzione della Conferenza europea dei ministri dei trasporti relativa alla creazione di un'autorizzazione «CEMT-Traslochi internazionali»

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 299 del 18 novembre 1980, pagina 8.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 26 settembre 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 184ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 26 settembre 1980 (1),

vista la decisione del proprio presidente in data 3 ottobre 1980 di affidare alla sezione «trasporti e comunicazioni» l'incarico di predisporre la relazione e il parere in materia (articolo 22 del regolamento interno),

visto il parere formulato dalla sezione il 12 novembre 1980 (134ª riunione),

ascoltata la relazione presentata dal sig. Renaud, relatore (articolo 29 del regolamento interno),

visto quanto deliberato il 10 dicembre 1980 (184ª sessione plenaria del 10 e 11 dicembre 1980),

considerata la necessità di semplificare le formalità nel settore dei traslochi internazionali tramite la

creazione di un documento unico valido per tutti i paesi appartenenti alla CEMT,

HA ADOTTATO,

all'unanimità,

IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato approva in linea di principio la proposta di decisione presentata dalla Commissione e relativa ai traslochi internazionali, con la riserva delle osservazioni generali e particolari riportate in appresso.

I trasporti per traslochi internazionali vengono attualmente disciplinati dalla prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali di merci tra Stati membri della CEE.

L'allegato II di tale direttiva contiene un elenco di trasporti che non vanno sottoposti a contingentamento, ma che possono essere soggetti ad autorizzazioni. Queste ultime devono essere conformi ad un modello uniforme, introdotto con la direttiva 65/269/CEE, del 13 maggio 1965, modificata dalla direttiva 73/169/CEE, del 25 giugno 1973. La direttiva del 1962 aveva lo scopo di semplificare la normativa attinente a determinate operazioni di trasporto, spesso alquanto specializzate e che in ogni caso non hanno alcuna incidenza sul mercato.

(1) GU n. C 299 del 18. 11. 1980, pag. 8.

La Conferenza europea dei ministri dei trasporti è un'istituzione intergovernativa più ampia della Comunità (diciannove paesi membri) ed ha spesso ripreso talune disposizioni comunitarie per proporle ai paesi membri sotto forma di risoluzione.

Si deve rammentare al riguardo che le risoluzioni della CEMT non sono affatto vincolanti, poichè i paesi sono liberi di avanzare delle riserve su determinati punti o su un'intera risoluzione.

Per quanto concerne i trasporti per traslochi, il testo della CEMT rispecchia fedelmente quello della direttiva comunitaria, intesa essenzialmente ad esonerare tale tipo di trasporti dal regime di contingentamento. Gli accordi bilaterali sono stati adattati alla normativa internazionale e prevedono la formula di autorizzazione non contingentata, conformemente a tale normativa. Dette disposizioni sono evidentemente applicate dai paesi che sottopongono tutti i loro trasporti internazionali ad un regime di contingentamento. Il regime CEMT comporta altresì la libertà di transito e la possibilità di effettuare trasporti multilaterali, ma queste due facilitazioni sono oggetto di riserve da parte di due Stati membri della CEE: la Francia e la Repubblica federale di Germania. Anche la Spagna, paese candidato all'adesione alla CEE, e la Jugoslavia hanno avanzato riserve.

I lavori in corso nel quadro della CEMT hanno lo scopo di instaurare un certificato di trasloco che eliminerebbe la necessità di ottenere un'autorizzazione per ogni operazione di trasporto per tutto il periodo di validità del certificato, periodo fissato dal paese che rilascia detto certificato.

Il testo della risoluzione rammenta che il riassetto del regime dei traslochi internazionali è stato richiesto dalla Confederazione internazionale delle imprese di traslochi internazionali (FIDI).

La Commissione della CEE tiene conto dell'attuale evoluzione in seno alla CEMT e ritiene che sorgerebbe un'interferenza tra il regime previsto dal progetto di risoluzione relativo alla creazione di un'autorizzazione CEMT — trasloco internazionale — e il vigente regime comunitario.

Conseguentemente, essa è dell'opinione che il regime comunitario dei trasporti per traslochi tra Stati membri debba venir adeguato a quello previsto nel quadro della CEMT; reputa altresì che la posizione degli Stati membri della CEE a tal riguardo debba essere fissata a livello comunitario. Per questo motivo essa propone al Consiglio di prendere una decisione in merito all'accettazione della

risoluzione CEMT, che diverrebbe in tal caso applicabile a partire dal 1° gennaio 1982.

Il testo della risoluzione CEMT e il modello di certificato di trasloco internazionale sono allegati alla proposta di decisione comunitaria e ne costituirebbero quindi parte integrante. Da tali documenti e dalla «relazione introduttiva» si rileva che il certificato CEMT permette alle imprese di agire su base multilaterale. Esso prevede altresì le riserve avanzate in proposito da taluni Stati.

Osservazioni di carattere generale

1. L'approvazione da parte della CEE della proposta di risoluzione della CEMT, relativa alla creazione di un'autorizzazione «CEMT-Traslochi internazionali», deve essere raccomandata nella misura in cui essa permetterebbe di eliminare talune formalità attualmente necessarie per i traslochi internazionali.

2. Tuttavia, il progetto di risoluzione della CEMT prevede anche il «multilateralismo» nei traslochi internazionali là dove questi ultimi vengono disciplinati dalla prima direttiva del Consiglio del 25 luglio 1962, che instaura un regime di esonero che prevede autorizzazioni bilaterali non contingentate e che gli Stati membri della CEE hanno applicato nei rispettivi accordi bilaterali.

D'altro canto, il regime CEMT, sul quale la Commissione auspica «allineare» quello comunitario del trasloco internazionale, non ha il carattere vincolante delle decisioni del Consiglio della CEE. I documenti allegati alla proposta, il progetto di risoluzione e il modello di autorizzazione riportano esplicitamente le riserve avanzate da taluni Stati.

3. Ciò premesso, l'approvazione, nella forma attuale, della risoluzione della CEMT da parte della CEE non può in sé stessa instaurare un regime unico nell'Europa dei diciannove, dal momento che le riserve dei paesi membri della CEMT, di cui alcuni lo sono anche della CEE, costituiscono parte integrante dei testi sottoposti al parere del Comitato economico e sociale. L'applicazione nella CEE dell'attuale testo della risoluzione della CEMT rischia dunque di creare una certa confusione a causa della sua diversa portata a seconda dei vari Stati. Essa solleva d'altronde il problema di parità delle condizioni di concorrenza tra i vettori della CEE e quelli di paesi terzi sottoposti a regolamentazioni più elastiche dei tempi di guida e di riposo nel loro Stato di immatricolazione. Tale concorrenza verrebbe tanto più distorta in quanto la risoluzione

della CEMT prevede che i veicoli dei paesi terzi potrebbero transitare nella CEE senza limitazione di durata e senza ritornare alla propria sede di servizio.

Il carattere multilaterale del certificato di trasloco CEMT e la possibilità che ognuno dei diciannove paesi ha di stabilirne liberamente la durata per i propri cittadini può arrecare confusione e incertezza relativamente alle norme applicate ai traslochi nella CEE.

4. Tuttavia, per tener conto dei suggerimenti in tema di snellimento delle operazioni di trasloco internazionale, che è l'obiettivo degli attuali lavori della CEMT, si può prevedere di predisporre, per tali trasporti, un documento valido nei paesi della CEMT, ivi compresi quelli della CEE e che garantirebbe:

- la semplificazione della formalità, dal momento che si tratterebbe di un documento unico valido per tutti i paesi della CEMT.
- l'impiego razionale dei veicoli di trasporto per traslochi nell'ottica di un'economia di energia, autorizzandoli a caricare a destinazione di un paese che si trova sull'itinerario di ritorno qualora tale itinerario comporti il transito attraverso uno o più paesi membri della CEMT.

A tale fine, il Comitato propone una modifica del progetto di risoluzione e dell'allegato I (articolo 1 e articolo 4) che si trovano uniti alla proposta di decisione. Tali modifiche vengono specificate nelle osservazioni di carattere particolare che seguono.

5. Il Comitato ritiene che gli obiettivi di snellimento perseguiti dalla CEMT e dalla CEE saranno raggiunti senza sollevare difficoltà se il controllo dei traslochi internazionali permetterà di assicurare che

l'itinerario seguito dai veicoli in possesso del certificato «CEMT-Traslochi internazionali» e la natura delle merci trasportate, sono conformi a quanto prescritto dalla risoluzione così modificata.

Osservazioni di carattere particolare

PROGETTO DI RISOLUZIONE

Pagina 3, prima riga

Dopo «autorizzazione» sopprimere «multilaterale».

ALLEGATO I

Articolo 1

Depennare «su base multilaterale».

Articolo 4, paragrafo 1

Aggiungere un secondo capoverso:

«Tali autorizzazioni sono destinate a regolare i trasporti di trasloco tra il paese di immatricolazione del veicolo ed un altro paese membro della CEMT e viceversa. Esse permettono di caricare sull'itinerario normale del ritorno e in caso di transito attraverso il territorio di taluni paesi che separano i paesi in questione».

Articolo 4, paragrafo 4, prima frase

Sopprimere il brano di frase che inizia con «è fissata» e sostituirlo con «è di un anno».

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tomas ROSEINGRAVE

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione navale

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 261 dell'8 ottobre 1980, pagina 3.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 6 ottobre 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 184ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, e in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere del Consiglio delle Comunità europee, in data 6 ottobre 1980, in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente gli aiuti alla costruzione navale,

vista la decisione presa dal proprio presidente di affidare alla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» la preparazione di un parere in materia (decisione del 22 ottobre 1980),

visto il parere adottato dalla sezione medesima nel corso della riunione del 26 novembre 1980,

ascoltata la relazione del sig. Laval, relatore,

visto quanto deliberato l'11 dicembre (184ª sessione plenaria del 10 e 11 dicembre 1980),

HA ADOTTATO,

all'unanimità meno 3 astensioni,

IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato approva la proposta di direttiva e formula le seguenti osservazioni:

Osservazioni generali

1.1. Il settore della costruzione navale continua a trovarsi in una situazione di crisi che dura già da alcuni anni. I dati statistici più recenti confermano tale situazione. Considerate le difficoltà che ciò implica sul piano dello sviluppo economico e sociale della Comunità, si deve anzi dedurre che essa si va deteriorando.

1.2. Nella sua ultima relazione sulla situazione dell'industria cantieristica nella Comunità, la Commissione sottolinea tra l'altro che il portafoglio ordinativi dei cantieri comunitari permane a un livello molto basso. L'evoluzione nel settore dell'occupazione segue il ribasso della produzione, mentre i posti di lavoro nella nuova costruzione navale civile sono stati ridotti nel 1979 di 22 000 unità. Nel corso del 1° semestre 1980 sono state registrate altre perdite d'impiego, esse ammontano a 10 000 per tutta la Comunità.

1.3. Sembra invece consolidarsi la parte dei paesi terzi nell'insieme del mercato mondiale. Dal canto suo, il Giappone ha registrato, nel primo semestre di quest'anno, circa il 50 % delle nuove commesse mondiali, e la sua parte sui mercati di esportazione è passata all'82 %, mentre gli ordinativi presso i cantieri europei si sono ridotti di circa il 70 % nel corso del medesimo periodo.

Il calo dell'attività dei cantieri è stato infatti un fenomeno pressoché generale nella maggior parte

delle zone di produzione; è tuttavia necessario procedere ad un'analisi più sfumata.

Il Giappone, ad esempio, registra, tra il 1975 e il 1979, una riduzione d'attività del 40% circa. Ma si deve osservare che, nel quadro del consenso OCSE del marzo 1976, il governo giapponese aveva poi raccomandato di limitare la produzione a 3,8 milioni di tslc; la produzione cantieristica è però stata portata a 4,5 milioni nel 1979 e sarà probabilmente di 5 milioni nel 1980.

1.4. Per quanto riguarda i cantieri comunitari e benché la situazione possa variare da uno Stato membro all'altro nello sforzo di ristrutturazione e di risanamento, la riduzione delle capacità di produzione e degli effettivi ha raggiunto limiti oltre i quali risulterebbe minacciata la vitalità stessa dei cantieri.

Nella prospettiva di un debolissimo incremento dell'attività economica, tenendo conto della disparità delle posizioni competitive sul mercato mondiale, il volume delle nuove commesse per l'industria comunitaria si situerà, almeno per gli anni 1980 e 1981, a un livello molto basso (dell'ordine di 2-2,5 milioni di tslc), il che si rifletterà sul livello di produzione, mettendo in pericolo, nella peggiore delle ipotesi, l'occupazione di circa 30 000 persone nell'industria cantieristica civile.

2. In tali circostanze, il Comitato insiste affinché la Comunità, come indicato nella risoluzione del Consiglio del 19 settembre 1978 riguardante il risanamento del settore della costruzione navale, possa mantenere un'industria della costruzione navale sana e competitiva, avente un'attività proporzionale all'intensità degli scambi marittimi e salvaguardare altresì la sua importanza economica, sociale e strategica.

3. Il Comitato sottolinea che la presente proposta di direttiva, come peraltro la proposta di regolamento relativa alla creazione di un aiuto del Fondo sociale per il mantenimento del reddito dei lavoratori della costruzione navale, in merito alla quale il Comitato ha elaborato un recente parere, costituisce tra l'altro un elemento necessario dell'azione comunitaria, soprattutto nell'attuale situazione in cui l'esistenza stessa del settore è seriamente messa in causa. La proposta ha tuttavia un carattere molto limitato se si considera la vastità dei problemi con cui si scontra attualmente il settore. Per tale motivo il Comitato si stupisce che, nella sua proposta, la Commissione non abbia indicato chiaramente nell'articolo 6, come l'ha invece fatto nella relazione introduttiva, che è opportuno interpretare la nozione di ristrutturazione nel senso dell'ammoder-

namento e della razionalizzazione, piuttosto che di semplice riduzione di capacità, come avveniva in passato.

3.1. Il Comitato ritiene che siano necessarie altre azioni concrete per facilitare l'adeguamento del settore alle condizioni attualmente prevalenti sul mercato, e chiede che gli organi comunitari si pronuncino rapidamente ad esempio sull'aspetto «demolizione-ricostruzione» che è stato il tema di un documento di riflessione della Commissione. Il Comitato ritiene parimenti che sarebbero quanto mai auspicabili misure concrete di sostegno ad azioni di ricerca e di sviluppo volte ad assicurare tra l'altro una più grande omogeneità delle costruzioni, misure che contribuirebbero anch'esse al mantenimento e allo sviluppo del settore.

3.2. Circa il sistematico supero da parte del Giappone della produzione annuale di 3,8 milioni di tslc, convenuta nel quadro del consenso OCSE del marzo 1976, il Comitato — preso atto dei rilievi già formulati dalla Comunità a livello tecnico — chiede che ogni opportuna azione venga svolta dalla Comunità stessa ai massimi livelli onde ottenere il rispetto di quanto concordato.

4. Seguendo i grandi orientamenti della quarta direttiva e delle direttive che l'hanno preceduta, la quinta direttiva mantiene il principio di base a cui sono state tutte ispirate, ossia la ricerca di un'armonizzazione degli aiuti nazionali, da un lato, e la riduzione progressiva di alcuni di essi dall'altro.

Rimangono quindi interamente valide le osservazioni formulate in passato dal Comitato, specie nel suo parere sulla quarta direttiva (1).

La quinta direttiva pone tuttavia maggiormente l'accento su alcuni aspetti ed innova su altri, il che consente, tenuto conto della diversità dei sistemi nazionali, un'impostazione più globale e più conforme alla realtà. Malgrado tali miglioramenti, tuttavia, manca, in particolare all'articolo 6, un riconoscimento esplicito del carattere anomalo della situazione del mercato provocato da forze esterne.

Il Comitato condivide le preoccupazioni della Commissione sulla scarsa trasparenza che può caratterizzare alcuni provvedimenti finanziari adottati dagli Stati membri nei confronti delle imprese del settore.

(1) GU n. C 84 dell'8. 4. 1978, pag. 16.

Il Comitato attribuisce infine particolare importanza a che la presente proposta tenga maggiormente conto dei problemi regionali e sociali (articoli 4 e 5 in particolare).

Osservazioni particolari

Articolo 4

Gli aiuti di emergenza non possono, di massima, assumere la forma di un aiuto alla produzione; tenuto conto della diversità dei sistemi di aiuto in vigore negli Stati membri, sarà tuttavia compito di questi ultimi trovare lo strumento giuridico adeguato.

Articolo 5

Per far fronte alle conseguenze sociali e regionali della ristrutturazione, il Comitato auspica che vengano rapidamente presentate proposte specifiche per un'azione comune della Comunità e degli Stati membri. Inoltre, pur sottolineando l'aspetto positivo dell'articolo, il Comitato chiede che venga chiarita la nozione di «normali spese», in particolare rispetto alle spese sociali.

Articolo 6

Tenuto conto delle osservazioni generali che precedono, il Comitato ritiene indispensabile che questo articolo precisi espressamente che la ristrutturazione del settore vada intesa, nell'attuale situazione, nel senso dell'ammodernamento e della razionalizzazione piuttosto che della semplice riduzione di capacità, come avveniva in passato; questo articolo deve coprire anche le attività di riparazione, anch'esse duramente colpite dalla crisi.

La disposizione di questo articolo secondo la quale la concessione degli aiuti deve essere connessa alla realizzazione di obiettivi volti alla ristrutturazione del settore, in modo da rendere l'industria competitiva ed atta a funzionare a termine senza aiuto, può prestarsi a confusione. Il Comitato sottolinea perciò che la realizzazione di ristrutturazioni non può implicare scadenze a termine troppo breve e, d'altra parte, l'entità degli aiuti, oltre che agli obiettivi di ristrutturazione, va necessariamente riferita anche all'andamento del mercato ed allo stato della concorrenza a livello mondiale.

Articolo 8

Per quanto riguarda gli aiuti agli armatori per l'acquisto di navi, il Comitato insiste, come già nel parere sulla quarta direttiva, affinché i cantieri della Comunità vengano informati di qualsiasi progetto di ordinativi di navi, affinché possano presentare la loro offerta ed ottenere eventualmente delle commesse.

Articolo 9

Le misure di finanziamento degli Stati membri nei confronti di imprese pubbliche non vanno considerate come aiuti statali se sono paragonabili ai provvedimenti che un imprenditore privato ragionevolmente prenderebbe nelle stesse circostanze.

Articolo 11, paragrafo 2

Il Comitato ritiene necessario precisare in questo articolo un termine che la Commissione deve rispettare, affinché in particolare il negoziato sugli ordinativi non venga ostacolato da scadenze troppo impegnative.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tomas ROSEINGRAVE

ALLEGATO**al parere del Comitato economico e sociale**

Il seguente testo contenuto nel parere della sezione è stato sostituito da un emendamento in sede di dibattito:

Pagina 5, paragrafo 1

«... quali la copertura delle perdite, la ricostituzione del capitale e gli apporti a fondo perduto».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 29; voti contrari: 19; astensioni: 15.

Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio recante adozione di un terzo piano d'azione (1981-1983) nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 278 del 28 ottobre 1980, pagina 4.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 15 ottobre 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 184ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere presentata il 15 ottobre 1980 dal Consiglio delle Comunità europee in merito alla proposta di decisione del Consiglio recante adozione di un terzo piano d'azione (1981-1983) nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica ⁽¹⁾,

vista la decisione presa il 28 ottobre 1980 dal proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «energia e questioni nucleari» l'incarico di elaborare il parere in materia,

visto il parere formulato dalla sezione nella 60ª riunione del 28 novembre 1980 (relatore: sig. Zunkler),

visto quanto deliberato nella 184ª sessione plenaria del 10 e 11 dicembre 1980 (seduta del 10 dicembre),

Considerato quanto segue:

1. Per sfruttare razionalmente il rapido incremento delle conoscenze umane è necessario utilizzare gli strumenti organizzativi e tecnici più moderni.

La futura evoluzione delle innovazioni scientifiche e tecniche su cui sempre più poggerà il mantenimento ed il rafforzamento della posizione che la Comunità europea occupa nel mondo, dipende in buona parte dalla possibilità pratica di utilizzare il materiale informativo esistente.

2. Il collegamento, attraverso una rete, delle banche di dati esistenti nei singoli Stati membri moltiplica le possibilità di utilizzazione. Questo tipo di collegamento consente inoltre uno sviluppo parallelo di tutta la gamma delle conoscenze scientifiche e tecniche che vanno maturando nella Comunità. La gestione comune dei dati costituisce quindi uno dei presupposti basilari per lo sviluppo armonioso della Comunità e per la sua crescita.
3. Gli sforzi intrapresi fino ad ora in questo campo dalla Commissione sulla base dei primi due piani d'azione triennali hanno consentito sviluppi notevoli. La rete standardizzata di informazioni Euronet è entrata nella fase operativa e sono stati collegati numerosi servizi d'informazione settoriali che, assieme, costituiscono l'ampio sistema di documentazione scientifico-tecnica denominato Diane con possibilità di accesso diretto. Se raffrontato per esempio all'offerta esistente in tal campo negli Stati Uniti, tutto ciò rappresenta tuttavia solo un inizio alquanto modesto. Occorre collegare altri servizi d'informazione settoriali, migliorare la possibilità di utilizzazione da parte di settori intermedi dell'economia, includervi i nuovi

⁽¹⁾ GU n. C 278 del 28. 10. 1980, pag. 4.

paesi che aderiscono alla Comunità e potenziare i collegamenti con altre reti di documentazione avanzate a livello mondiale,

HA ADOTTATO,
all'unanimità,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Il Comitato concorda con la Commissione sulla necessità di varare un terzo piano d'azione nel campo dell'informazione e documentazione scientifica e tecnica per gli anni 1981-1983. Detto piano va dotato di mezzi sufficienti, che consentano di proseguire adeguatamente gli sforzi intrapresi negli anni passati. Il Comitato approva quindi la proposta di decisione del Consiglio.

2. Il Comitato ritiene che, nell'ambito di una divisione razionale del lavoro, anche in avvenire spetti alla Commissione promuovere il futuro sviluppo di una rete di documentazione comunitaria, appoggiare i provvedimenti e l'evoluzione negli Stati membri e coordinarli con le proprie attività nel campo dell'informazione tecnica, nonché cercare di stabilire dei collegamenti con reti di documentazione avanzate esistenti oltremare, mentre sia compito delle amministrazioni di diritto pubblico che sovrintendono alle reti garantire le capacità di trasmissione dei dati. L'offerta dei servizi d'informazione e di documentazione ONLINE dovrebbe invece essere riservata esclusivamente agli enti pubblici regionali, quali università, istituti di ricerca o associazioni, nonché in particolare a servizi d'informazione privati dotati di gestione autonoma.

La Commissione dovrebbe tuttavia adoperarsi per realizzare una certa concentrazione delle banche di dati in modo da creare i presupposti per una gestione autonoma di questi servizi d'informazione. Contemporaneamente essa dovrebbe però cercare di mantenere la concorrenza tra i vari sistemi.

3. Nell'ambito dei compiti che spettano di conseguenza alla Commissione, il Comitato approva la finalità dei suoi futuri lavori. A parere del Comitato, andrà ricercata in via prioritaria la soluzione ai seguenti problemi:

- un'ulteriore standardizzazione dei sistemi d'informazione e di trasmissione, il mantenimento della compatibilità delle attrezzature e l'ulteriore sviluppo di linguaggi omogenei per semplificare al massimo lo scambio d'informazioni;

- la promozione dello sviluppo di sistemi di traduzione automatici che consentano a lungo termine di superare le barriere linguistiche e che facilitino soprattutto alle piccole e medie imprese l'utilizzazione di documentazione straniera;

- la realizzazione di azioni di propaganda per far meglio conoscere i servizi d'informazione e di documentazione ed incrementarne l'utilizzazione, nonché l'istituzione di nuovi centri intermediari delle informazioni adatti allo scopo. In tale contesto rientra anche la promozione della formazione postuniversitaria degli intermediari;

- il proseguimento degli sforzi intesi ad instaurare una politica dei prezzi e delle tariffe basata sui costi e favorevole agli utenti, che offra un ampio ventaglio di possibilità di utilizzazione a condizioni vantaggiose;

- la presa in considerazione degli interessi dei paesi che desiderano aderirvi, e la promozione di scambi con servizi d'informazione e di documentazione altamente sviluppati di paesi terzi, per seguire una politica d'informazione aperta verso l'esterno.

4. Il Comitato approva pertanto appieno il progetto di bilancio proposto dalla Commissione per Euronet, per l'aiuto agli utenti per lo sviluppo del mercato nonché per le nuove metodologie e tecnologie (capitoli 1, 3 e 4). Per quanto riguarda invece lo sviluppo in Europa di servizi di alta qualità (capitolo 2) il Comitato ritiene che i mezzi previsti per l'invito alla presentazione di proposte e per le relative misure debbano essere riesaminati da un punto di vista critico e selettivo. Infatti, stando alle priorità citate più sopra al punto 3, è attualmente importante promuovere le possibilità esistenti nella trasmissione di informazioni e potenziarne l'efficienza cercando però contemporaneamente di trovare nuove fasce di utenti, in particolare tra coloro che si occupano di problemi economici e sociali. All'uopo sarebbe necessario stabilire prima dei criteri di selezione soddisfacenti.

5. Quanto più le tecniche di memorizzazione, gestione ed utilizzazione delle informazioni diventano sofisticate, tanto più risulta necessario adottare dei provvedimenti atti a tutelare le informazioni memorizzate riguardanti dati personali o specifici di imprese o dati che per altri motivi non possono essere resi pubblici in modo incondizionato.

Il Comitato sottolinea l'imperativo di fissare delle norme atte a prevenire tempestivamente qualsiasi uso abusivo dei dati.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tomas ROSEINGRAVE

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio recante sesta modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (benzene)

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 285 del 4 novembre 1980, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 23 ottobre 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 184ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 24 ottobre 1980 in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante sesta modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (benzene),

vista la decisione presa il 30 ottobre 1980 dall'ufficio di presidenza del Comitato di affidare alla sezione «ecologia, salute pubblica e consumo» l'incarico di predisporre un parere in materia,

ascoltata la relazione del sig. Beretta, relatore,

visto quanto deliberato nel corso della 60ª riunione della suddetta sezione, svoltasi il 25 novembre 1980,

visto quanto deliberato dai propri membri il 10 dicembre 1980 (184ª sessione plenaria del 10 e 11 dicembre 1980),

considerato che la direttiva 73/173/CEE, del 4 giugno 1973, classifica il benzene tra le sostanze ad alta tossicità intrinseca (classe 1ª) ⁽¹⁾,

considerato che la direttiva 76/769/CEE, del 27 luglio 1976, prevede restrizioni per l'immissione sul mercato e l'uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽²⁾,

considerato che la raccomandazione 144 e la convenzione 136 dell'OIL, del 2 giugno 1971, riguardanti la protezione contro i rischi d'intossicazione da benzene impegnano tra l'altro gli Stati membri a sostituire il benzene ogniqualvolta siano disponibili altre sostanze meno nocive,

considerato che in alcuni paesi membri esistono disposizioni che limitano l'impiego del benzene in diverse attività lavorative ⁽³⁾,

considerato che la Commissione ritiene che la proposta di direttiva rivesta carattere d'urgenza ai fini di una maggiore protezione della salute dei bambini,

⁽¹⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1973.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976.

⁽³⁾ Legge italiana del 5 marzo 1963 n. 245 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 21. 3. 1963).

HA ADOTTATO,

all'unanimità,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Il Comitato approva l'iniziativa della Commissione in quanto essa costituisce una concreta misura d'intervento per eliminare ogni possibile rischio di benzene per uso dei giocattoli.

L'urgenza di tale iniziativa si giustifica, secondo il Comitato, per la particolare sensibilità dei bambini ai danni da benzene e in considerazione della possibilità di sostituire i giocattoli contenenti benzene con altri manufatti inoffensivi.

2. D'altra parte, una misura comunitaria si impone per superare le difformità presenti nelle legislazioni nazionali in riferimento alle condizioni di immissione sul mercato e di uso, difformità che non solo costituiscono un ostacolo agli scambi, ma soprattutto si ripercuotono negativamente sull'efficacia di protezione della salute e della sicurezza dei bambini.

3. Il Comitato sottolinea tuttavia che a livello internazionale (raccomandazione e convenzione dell'OIL sopra citate) e in alcuni paesi membri il problema del rischio da benzene è stato affrontato

in maniera più ampia, sia prevedendo limitazioni d'uso per un gran numero di prodotti, sia predisponendo norme preventive di sicurezza per gli impianti, l'ambiente e l'uomo nei casi in cui l'uso del benzene è consentito.

4. Inoltre, il Comitato non può fare a meno di rilevare che per il benzene, sostanza altamente tossica e cancerogena, la Commissione abbia ritenuto di proporre una misura di divieto d'uso esclusivamente riferita ai giocattoli, invece di predisporre una normativa che ne vieti in generale l'uso, prevedendo, se necessario, delle eccezioni come nel caso dei PCB (difenili policlorurati) e dei PCT (trifenili policlorurati).

5. È evidente che in questa evenienza le eccezioni al divieto debbano essere fondate su oggettivi criteri di necessità tecnologica e scientifica e subordinate a precise norme di prevenzione e di sicurezza, fissando, se del caso, valori limite accompagnati da metodi di valutazione e di strumenti di controllo omogenei.

6. Il Comitato invita pertanto la Commissione a rivedere al più presto il problema del benzene nella sua globalità nel quadro dell'iniziativa concernente tutte le sostanze pericolose, sulla scorta di quanto esso stesso ha già previsto, ad esempio per il cloruro di vinile monomero e per l'amianto.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tomas ROSEINGRAVE

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (ottava direttiva)

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 311 del 29 novembre 1980, pagina 5.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 24 novembre 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 99, 100 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 184ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99, 100 e 198,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 24 novembre 1980 in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati che proroga il periodo di applicazione della seconda tappa di armonizzazione,

visto il proprio regolamento interno, in particolare gli articoli 22, 46 e 47,

vista la decisione del presidente del Comitato in data 2 dicembre 1980, successivamente confermata il 9 dicembre 1980 dall'ufficio di presidenza, di incaricare la sezione «affari economici e finanziari» di predisporre il parere in materia,

visti i precedenti pareri del Comitato sulle tappe di armonizzazione relative alle imposte indirette sui tabacchi lavorati ⁽¹⁾,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 25 luglio 1980 in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati contenente le disposizioni di applicazione della terza tappa di armonizzazione,

ascoltata la relazione del sig. Miller, relatore,

visto quanto deliberato dalla sezione «affari economici e finanziari» nella riunione del 2 dicembre 1980,

visto quanto deliberato nella 184ª sessione plenaria del 10 e 11 dicembre 1980 (seduta del 10 dicembre),

HA ADOTTATO,

all'unanimità,

IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato comprende le ragioni che inducono la Commissione a proporre una proroga della seconda tappa di armonizzazione fino al 30 giugno 1981 e approva la proposta.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tomas ROSEINGRAVE

(1) CES 403/80 del 24 giugno 1971 (GU n. C 203 del 30. 8. 1976, pag. 1).

Parere in merito ad un progetto di regolamento del Consiglio relativo al bonifico d'interesse di certi prestiti concordati nel quadro dell'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate dal terremoto avvenuto in Italia nel novembre 1980

Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 8 dicembre 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sul progetto di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 184^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere presentata l'8 dicembre 1980 dal Consiglio delle Comunità europee in merito al progetto di regolamento del Consiglio relativo al bonifico d'interesse di certi prestiti concordati nel quadro dell'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate dal terremoto avvenuto in Italia nel novembre 1980,

visto il progetto di parere presentato dalla sig.ra Strobel, relatrice generale,

visto quanto deliberato dai propri membri il 10 dicembre 1980 (184^a sessione plenaria del 10 e 11 dicembre 1980),

vista la risoluzione adottata nel quadro della stessa sessione plenaria,

considerato che dopo i primi soccorsi di emergenza occorre affrontare urgentemente il problema della ricostruzione e dello sviluppo, affinché vengano

garantite con la massima sollecitudine la sopravvivenza delle zone colpite e la loro ripresa,

HA ADOTTATO,

all'unanimità,

IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato economico e sociale accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di un intervento straordinario della Comunità in favore delle zone sinistrate dal terremoto in Italia e approva incondizionatamente il progetto di regolamento del Consiglio relativo al bonifico d'interesse di certi prestiti concordati nel quadro dell'aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate dal terremoto avvenuto in Italia nel novembre 1980.

Il Comitato auspica che l'intervento straordinario venga attuato con rapidità ed in modo efficace. Il Comitato desidera altresì essere tenuto al corrente, al pari del Consiglio e del Parlamento europeo, sulle misure adottate.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tomas ROSEINGRAVE

Parere del Comitato economico e sociale riguardante la protezione degli investimenti nei paesi in via di sviluppo

Il parere del Comitato non si basa su alcun testo.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Nel corso della 167^a sessione plenaria, svoltasi il 4 e 5 aprile 1979, il Comitato ha deciso, su proposta del suo ufficio di presidenza, di emettere di propria iniziativa un parere in materia.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 184^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il proprio regolamento interno, in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, in data 30 gennaio 1978, intitolata: «Necessità di azioni comunitarie di incoraggiamento degli investimenti europei nei paesi in via di sviluppo e loro orientamenti»,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, in data 14 marzo 1979, sugli strumenti per una cooperazione mineraria ed energetica con i paesi ACP,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza (3 aprile 1979) che incarica la sezione «relazioni esterne» di predisporre un parere in materia,

visto il proprio parere del 28 febbraio 1974 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di garanzia comunitaria per gli investimenti privati in paesi terzi,

visto il proprio parere del 12 luglio 1978 su «L'applicazione della convenzione di Lomé — Verso una nuova convenzione» (1),

vista la relazione della Commissione al Consiglio intitolata «Disposizioni in materia di promozione e protezione degli investimenti contenute negli accordi della Comunità con diverse categorie di paesi in via di sviluppo: analisi dei risultati ottenuti e orientamenti di azioni comuni in materia»,

visto il proprio parere del 3 luglio 1980 su «La politica di cooperazione allo sviluppo e le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'applicazione di talune norme internazionali in materia di condizioni di lavoro» (2),

visto il parere adottato dalla sezione «relazioni esterne» l'11 novembre 1980,

vista la relazione elaborata dal relatore Breitenstein,

visto quanto deliberato nella 184^a sessione plenaria del 10 e 11 dicembre 1980 (seduta dell'11 dicembre),

HA ADOTTATO,

con 78 voti favorevoli, 27 contrari e 8 astensioni,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Introduzione

1.1. Il Comitato economico e sociale ritiene che, a condizione che si tratti di investimenti auspicati dai

(1) GU n. C 114 del 7. 5. 1979.

(2) GU n. C 230 dell'8. 9. 1980.

paesi ospitanti e attuati conformemente alla loro legislazione, sia nell'interesse d'entrambe le parti consolidare ed espandere gli investimenti della Comunità nei PVS. I PVS sollecitano le nazioni industrializzate a promuovere gli investimenti, ai quali attribuiscono un ruolo decisivo nello sviluppo delle loro economie e nel miglioramento del loro tenore di vita; d'altra parte, in precedenti pareri del Comitato sulla cooperazione allo sviluppo si è ripetutamente affermato che tali investimenti promuovono interessi commerciali, economici e politici della Comunità (1).

1.2. La Commissione, nella sua comunicazione al Consiglio del 26 gennaio 1978, rileva una flessione del flusso degli investimenti comunitari verso i PVS, compresi quelli che godono di relazioni speciali con la Comunità (come i paesi ACP, sulla base della convenzione di Lomé).

1.3. Il presente parere intende esaminare una delle ragioni del calo degli investimenti e i possibili rimedi. Esso si concentra su due questioni:

- a) sono necessarie particolari misure di accompagnamento per gli investimenti che promuovono lo sviluppo dei PVS?
- b) se sì, quali misure vanno prese? Si tratta di misure comunitarie?

2. Problemi peculiari agli investimenti nei PVS

2.1. Chiunque investa sia in un paese industrializzato sia in un PVS deve essere pronto a correre dei rischi commerciali, e si attende di realizzare a tempo debito un profitto adeguato sui capitali investiti.

I rischi commerciali possono essere maggiori nei PVS che nei paesi industrializzati, in ragione dei particolari svantaggi materiali e finanziari e della mancanza di qualificazione professionale che si riscontrano nei primi (insufficienza delle infrastrutture locali e del tessuto industriale, difficoltà o impossibilità di reperire sul posto capitale di rischio, necessità di reperire all'estero specialisti e quadri, ecc.).

L'investitore può prevedere e mettere in conto tali rischi commerciali. Sarebbe non solo vano, ma decisamente dannoso coprirgli tali rischi (con conseguenti investimenti inutili o avventati, mancanza di rigore nella gestione, ecc.).

2.2. Il Comitato è naturalmente consapevole del fatto che i PVS sono anch'essi colpiti, e spesso più duramente dei paesi industrializzati, dalla crisi economica (lievitazione dei prezzi dell'energia e di altre importazioni, rincaro del costo del credito, effetti sulle entrate da esportazione di una più agguerrita concorrenza internazionale, ecc.).

Tale aspetto potrebbe essere trattato in un più ampio parere del Comitato sulla politica comune di aiuto allo sviluppo.

2.3. D'altra parte, nella maggioranza dei PVS gli investimenti sono soggetti a rischi di natura non commerciale che in genere non esistono nei paesi industrializzati.

Indipendentemente dal regime politico locale, gli impegni assunti da entrambe le parti sono maggiormente esposti al rischio di sconvolgimenti, provocati in particolare dalla precaria situazione economica dei PVS, da un tenore di vita estremamente basso di larghi strati della popolazione e dall'accesso relativamente recente all'indipendenza. Tali rischi non possono essere né previsti né calcolati in anticipo.

2.4. Questa potenziale instabilità va a svantaggio dei PVS nell'uno o nell'altro dei seguenti modi:

- a) gli investitori sono restii a investire in quei PVS — che sono poi spesso i più poveri — dove i rischi sono maggiori;
- b) il rischio di sconvolgimenti politici nei PVS con reddito medio-alto può in altri casi indurre ad effettuare investimenti che possono essere ritirati con breve preavviso per limitarne i rischi.

2.5. Il Comitato fa osservare che grandi imprese con investimenti diversificati in molti paesi non si sentono minacciate in modo decisivo da insuccessi incontrati in un solo paese ospitante. Il rischio di instabilità costituisce invece, in generale, un forte fattore di dissuasione per le piccole e medie imprese, le quali non sono in grado di diversificare i loro investimenti. Comunque sia, la promozione degli investimenti nei PVS dipende in larga misura dall'esistenza di un clima favorevole in questi ultimi.

(1) Vedi, tra gli altri, il parere del 12 luglio 1978 (GU n. C 114 del 7. 5. 1979).

2.6. La Commissione sta tentando di trovare una soluzione che dia maggior sicurezza agli investimenti, e in particolare a quelli delle piccole e medie imprese, i cui effetti collaterali dovrebbero risultare estremamente utili ai PVS.

3. Misure d'accompagnamento

Il Comitato concorda con la Commissione sul fatto che due tipi di misure possono contribuire a contrastare gli effetti dell'instabilità:

- accordi di protezione degli investimenti;
- assicurazione contro i rischi non commerciali.

3.1. Accordi di protezione degli investimenti

3.1.1. Le dimensioni di alcune società multinazionali conferiscono loro una notevole solidità economica. Le piccole e medie imprese sono invece meno capaci di far fronte ai rischi non commerciali. Certe organizzazioni internazionali stanno lavorando alla definizione di norme di condotta relative agli investimenti all'estero e alle società transnazionali, ma viste la complessità del compito e le grandi differenze esistenti tra i sistemi giuridici nazionali, è improbabile che possa essere adottato in un arco di tempo ragionevole un codice di condotta globale. Alcune organizzazioni internazionali hanno definito degli orientamenti non vincolanti o delle dichiarazioni di principio.

Nella misura in cui esercitano una pressione morale sulle parti interessate, tali orientamenti costituiscono un passo in avanti nella creazione di norme internazionali valide sia per gli investitori che per i paesi ospitanti e tali da creare un miglior clima per gli investimenti.

3.1.2. Degli accordi specifici di protezione degli investimenti (o delle clausole di protezione inserite negli accordi generali), stipulati con singoli PVS o gruppi di essi, possono creare un clima ancor più favorevole agli investimenti stranieri.

3.1.3. Tali accordi definiscono codici di condotta che le parti interessate agli investimenti si impegnano a rispettare in accordo con la legge locale o, dove ciò risulti insufficiente, sulla base di condizioni stabilite di comune accordo dal paese ospitante e dall'investitore. Essi possono contenere clausole riguardanti la rinegoziazione dopo un certo numero di anni. L'esperienza ha dimostrato che tali accordi, laddove sono stati conclusi, hanno notevolmente rafforzato la fiducia degli investitori.

3.1.4. Gli accordi di protezione non violano la sovranità del paese ospitante — così come la sovranità dei paesi industrializzati non è violata dagli incentivi che essi offrono agli investitori stranieri per influenzare la localizzazione dei loro investimenti.

3.1.5. Dall'inizio degli anni sessanta, e in particolare negli ultimi tempi, la maggioranza degli Stati membri della CEE ha concluso con vari PVS accordi particolari di reciproca promozione e protezione degli investimenti. Le disposizioni di tali accordi sono tese alla protezione — e dunque all'incentivazione — degli investimenti. Esse prevedono un trattamento giuridico ed amministrativo non discriminatorio, la tutela contro l'espropriazione arbitraria, un indennizzo congruo, sollecito e liberamente trasferibile in caso di nazionalizzazione, un organo arbitrale imparziale in caso di controversie, ecc. Alcuni Stati membri hanno per il momento concluso un numero ridotto di tali accordi.

3.1.6. I principi che sono alla base degli accordi di protezione degli investimenti sono assai simili, mentre le modalità pratiche alle volte differiscono in modo sostanziale. Un certo numero di PVS hanno elaborato dei codici relativi agli investimenti, che definiscono norme analoghe. Tali codici semplificano i negoziati sugli accordi di protezione e qualsiasi ambiguità circa eventuali violazioni della sovranità degli Stati.

3.1.7. Gli accordi normalmente prevedono:

- che gli investimenti stranieri possono essere oggetto di misure tese a sottrarli al controllo degli investitori esclusivamente per motivi di interesse pubblico;
- che qualsiasi misura di espropriazione deve seguire una procedura legale conforme al diritto internazionale. Gli Stati membri cercano di ottenere che altre misure di privazione o di restrizione vengano incluse nella definizione di «espropriazione». È in gioco qui il fenomeno noto come «espropriazione larvata»;
- che l'indennizzo deve essere congruo e reale, e che l'importo dovuto al momento dell'esproprio deve essere liberamente e immediatamente trasferibile.

3.1.8. La maggioranza degli accordi non fanno alcun riferimento all'applicabilità del loro disposto

agli investimenti realizzati prima dell'entrata in vigore degli accordi stessi. O specificano che soltanto gli investimenti futuri rientrano nel campo d'applicazione degli accordi, oppure stabiliscono una scadenza al diritto di ricorso.

La stipulazione di un numero sempre maggiore di accordi potrebbe agevolare l'elaborazione di alcune norme di diritto internazionale, dato soprattutto che tali accordi prevedono la composizione delle controversie tra Stati ospitanti ed investitori o tra firmatari attraverso organi arbitrali. La tendenza è di sottoporre le vertenze al CIRI (1), centro appositamente istituito per risolvere casi del genere, al quale hanno aderito circa cento Stati, di cui più della metà sono PVS.

3.1.9. Allo scopo di garantire un fondamento giuridico al loro intervento in caso di controversie, gli Stati membri concedono in linea di principio una garanzia contro i rischi non commerciali soltanto per gli investimenti effettuati in paesi che hanno sottoscritto accordi di protezione. Tale prassi, che evidenzia l'utilità di tali accordi, non è tuttavia eccessivamente rigida, in quanto il numero degli accordi bilaterali è relativamente ridotto e la maggior parte dei sistemi di garanzia prevedono delle deroghe, in particolare per i paesi che, pur non essendo firmatari di un accordo di protezione, adottano nei confronti degli investimenti stranieri un comportamento ritenuto soddisfacente. Pochi Stati membri hanno sistemi di assicurazione degli investimenti di cui beneficiano i propri cittadini che investono in qualsiasi paese dove i rischi vengono giudicati accettabili, anche se non esistono accordi di protezione degli investimenti.

3.2. *Garanzie degli investimenti contro i rischi non commerciali*

3.2.1. L'esperienza ha dimostrato che gli accordi di protezione ed i codici d'investimento possono essere vanificati da sconvolgimenti imprevisti.

3.2.2. Il Belgio, la Danimarca, la Francia, l'Italia, la Repubblica federale di Germania, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno dunque predisposto — come gli Stati Uniti ed il Giappone — un sistema di assicurazione degli investimenti contro i rischi non commerciali: l'applicazione geografica e le condizioni di tale assicurazione variano tuttavia da caso a caso. L'Irlanda e il Lussemburgo non dispongono di alcun sistema di garanzia.

(1) Centro internazionale per la composizione delle vertenze relative agli investimenti.

3.2.3. I sistemi esistenti coprono i rischi di espropriazione, di guerra e di controllo sui trasferimenti dei profitti. Viene rimborsato dall'85 al 95 % delle perdite, secondo i casi. In generale, gli investimenti vengono coperti per una durata massima di 15 anni. I premi pagati dalle imprese vanno dallo 0,5 all'1 % della somma assicurata.

3.2.4. Tutti questi sistemi si basano sulla normale pratica assicurativa ma, data la natura politica dei rischi coperti, comportano una garanzia finanziaria dello Stato cui appartiene l'investitore, che interviene nel caso in cui il sinistro superi la disponibilità finanziaria dell'assicuratore. A parità di rischio, la portata della garanzia è naturalmente inversamente proporzionale all'aliquota del premio.

Tale garanzia può comportare un contributo allo sviluppo prelevato dallo Stato garante sui fondi pubblici.

4. Il ruolo della Comunità

Il Comitato è persuaso che la Comunità ha in questo campo un utile ruolo da svolgere, sia riguardo agli accordi di protezione degli investimenti, sia riguardo alla garanzia degli investimenti contro i rischi non commerciali.

Il Comitato è consapevole che queste due misure non sono sufficienti, da sole, a risolvere tutti i problemi relativi agli investimenti nei paesi in via di sviluppo. Un fattore determinante è l'opinione che si fanno non solo gli investitori, ma anche i quadri e gli specialisti chiamati a apportare il loro contributo sul posto, del «clima» nel quale saranno accolti.

È opportuno rammentare che il Comitato insiste sulla necessità che gli investitori rispettino i principi enunciati nella dichiarazione tripartita del BIT del 16 dicembre 1977 (2) e nei propri precedenti pareri (3), e soprattutto la non discriminazione tra i

(2) Dichiarazione tripartita di principio sulle imprese multinazionali e sulla politica sociale, adottata dal Consiglio di amministrazione del BIT il 16 novembre 1977 nel corso della 204ª sessione.

(3) Pareri del Comitato economico e sociale sui seguenti documenti:

«Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di garanzia comunitaria per gli investimenti privati nei paesi terzi» (del 28 febbraio 1974);
«Applicazione della convenzione di Lomé — Verso una nuova convenzione» (GU n. C 114 del 7.5.1979);

«La politica di cooperazione allo sviluppo e le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'applicazione di talune norme internazionali in materia di condizioni di lavoro» (GU n. C 230 dell'8.9.1980).

lavoratori, la libertà sindacale e il diritto delle parti sociali di negoziare e stipulare contratti collettivi, la sicurezza sul lavoro, la formazione professionale, ecc.

Il Comitato giudica assolutamente indispensabile studiare a fondo i programmi d'investimento e fissare condizioni sociali per gli investimenti all'estero qualora vi sia una partecipazione del settore pubblico, in modo da evitare di accordare, nell'ambito della cooperazione industriale e tecnologica, aiuti e sovvenzioni alle imprese che non si impegnino a rispettare le condizioni sociali indispensabili per un valido sviluppo.

Il Comitato rammenta inoltre che i paesi in via di sviluppo trarranno un beneficio dagli investimenti privati solo se questi contribuiranno ad un utile ed adeguato trasferimento di tecnologia, creeranno posti di lavoro in loco in percentuale elevata rispetto al capitale investito, forniranno sul posto di lavoro una formazione tecnica e manageriale e saranno conformi agli obiettivi generali di sviluppo del paese interessato, con la prospettiva di piena integrazione nell'economia nazionale.

Il Comitato giudica inoltre necessario garantire ai rappresentanti dei lavoratori delle imprese che effettuano gli investimenti il diritto a essere informati e consultati sui progetti d'investimento nei paesi terzi alle condizioni previste dalla legislazione dei paesi investitori.

4.1. *Gli accordi di protezione degli investimenti*

4.1.1. Nella misura in cui la Comunità persegue una politica di aiuto allo sviluppo e di cooperazione che si affianca a quelle perseguite da vari Stati membri, essa dovrebbe inserire delle clausole di protezione degli investimenti nei suoi accordi di cooperazione con i PVS. Tra l'altro, queste clausole dovrebbero prevedere la composizione di eventuali controversie attraverso il diritto internazionale e riconoscere un organo arbitrale internazionale quale il CIRDI. La sezione si rammarica che tali clausole non abbiano potuto essere iscritte in vari accordi conclusi o in corso con i PVS.

Lo sviluppo di una rete di accordi bilaterali favorisce sì l'elaborazione di una forma di diritto internazionale nel campo degli investimenti esteri, ma adottando un'impostazione comune si evidenzia-

rebbe il fatto che la Comunità agisce come un'entità unica e si creerebbe un utile e logico complemento all'azione della Comunità in altri settori collegati.

La coesistenza, almeno per un certo periodo, di accordi bilaterali e comunitari sugli investimenti non porrebbe problemi, se ciascun accordo stipulasse che in ogni circostanza vale la clausola più favorevole.

4.1.2. La Comunità dovrebbe adoperarsi per armonizzare gli accordi di protezione e per estendere la loro applicazione a tutti i cittadini della Comunità, in modo che questi possano investire nei PVS alle stesse condizioni.

4.1.3. Infine, il Comitato ritiene che nell'elaborazione delle misure di protezione e di un sistema comunitario di garanzia sia necessario tener conto dei principi enunciati nel proprio parere del 3 luglio 1980 sulla politica di cooperazione allo sviluppo e le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'applicazione di talune norme internazionali in materia di condizioni di lavoro.

4.2. *Assicurazione degli investimenti contro i rischi non commerciali*

La Comunità dovrebbe prendere delle iniziative nello stesso spirito riguardo all'assicurazione degli investimenti nei PVS contro i rischi non commerciali.

4.2.1. Avendo constatato che gli investimenti nel settore minerario si sono ridotti praticamente a zero, con pregiudizio sia dei PVS sia degli Stati membri, la Commissione recentemente ha proposto l'introduzione di un sistema comunitario di assicurazione degli investimenti minerari.

Il Comitato auspica tuttavia che la Comunità non si limiti all'intervento in questo settore particolare, ma estenda la sua azione anche ad altri settori, in particolare a quelli in cui le PMI possono svolgere un ruolo particolare. In tale contesto, il Comitato sottolinea la necessità di non perdere di vista gli investimenti che consentono la trasformazione sul posto delle risorse locali.

Un sistema comunitario di assicurazione andrebbe introdotto con urgenza per gli investimenti che vedono una partecipazione congiunta di diversi

Stati membri, allo scopo di alleviare le difficoltà e le complicazioni derivanti dalle differenze tra i sistemi nazionali.

4.2.2. La Comunità dovrebbe inoltre utilizzare la propria influenza per promuovere l'armonizzazione dei sistemi di assicurazione nazionali, almeno per quanto riguarda la portata della garanzia e il suo costo.

Ancora una volta, gli inconvenienti derivanti dalle differenze esistenti, e tanto più dall'assenza di sistemi di garanzia in alcuni Stati membri, sono

chiaramente maggiori (e in genere insormontabili) per le piccole e medie imprese che per i gruppi multinazionali, i quali sono in grado di beneficiare del sistema più favorevole in quanto sono insediati in più paesi.

4.3. Riassumendo, il Comitato ritiene che nel campo della protezione e della garanzia degli investimenti la Comunità dovrebbe armonizzare, completare ed estendere le misure prese dai singoli Stati membri. Tale azione è una componente essenziale della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tomas ROSEINGRAVE

ALLEGATO**al parere del Comitato economico e sociale****Esito della votazione sull'intero parere**

Hanno votato a favore del parere i seguenti consiglieri, presenti o rappresentati:

Sig. Arena, Basnett, Benigni, Beretta, Berns, Bonety, Bornard, Buckton, Butler, van Campen, Carroll, Cavazutti, Chapple, Sig.ra Clark, Sig. Cremer, Curlis, Christensen, Debonne, Delourme, von der Decken, Doble, Drago, Drain, Sig.ra Engelen-Kefer, Sig. Etty, Fredersdorf, Friedrichs, Glesener, Sig.ra Gredal, Sig. van Greunsvan, Sig.ra Heuser, Sig. Jakobsen, Kenna, Kirschen, Lane, Laval, Leddy, Leo, Loughrey, Margot, Marvier, Masucci, Meraviglia, Militello, Milne, Muhr, Murphy, Neumann, Sig.ra Nielsen, Sig. Nielsen, Nierhaus, Ognibene, Sig.ra Patterson, Sig. Pfeiffer, Piga, de Precigout, Pronk, van Rens, Sig.ra Roberts, Sig. Rollinger, Roseingrave, Rouzier, Scalia, Scharrenbroich, Schneider, Seydaack, Sørensen, Soulat, Sig.ra Strobel, Sig. Theisen, Vanni, Wagenmans, Walsh, Sig.ra Weber, Sig. Williams, Wylie, Zinkin, Zoli.

Hanno votato contro il parere i seguenti consiglieri, presenti o rappresentati:

Sig. Ammundsen, Bagliano, Bernaert, Blasig, Breitenstein, Clavel, du Closel, Couture, de Bievre, Emo Capodilista, Evain, Gallacher, Hall, Hatry, Hemmer, Hicks-Beach, Masprone, Miller, Mills, Pearson, Renaud, Savini, Schnieders, Staratzke, Storm-Hansen, Wagner, Wick.

Si sono astenuti i seguenti consiglieri, presenti o rappresentati:

Sig. de Caffarelli, Chabrol, de Bruyn, de Tavernier, Jonker, Lauga, Laur, Romoli.

*

* *

Al termine della votazione nominale i membri del gruppo «datori di lavoro» elencati in appresso, che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti, hanno fatto la seguente dichiarazione:

«I consiglieri del I gruppo che non hanno approvato il parere potrebbero accettare il testo del parere presentato dalla sezione. A loro avviso, le proposte di emendamento relative al punto 1.1 di pag.35 e al punto 4 di pag. 38, che sono state presentate dal sig. van Rens e da altri consiglieri, non hanno nulla a che vedere con l'argomento trattato nel parere e sono per di più inattuabili e in contrasto con le sue finalità».

Sig. Ammundsen, Bagliano, Bernaert, Blasig, Breitenstein, du Closel, Couture, De Bievre, Evain, Gallacher, Hall, Hatry, Hemmer, Hicks-Beach, Jonker, Masprone, Miller, Mills, Pearson, Renaud, Romoli, Savini, Schnieders, Staratzke, Storm-Hansen, Wagner, Wick.

RETTIFICHE

Rettifica al parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione della difesa legale

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 348 del 31 dicembre 1980)

Pagina 23, articolo 2, penultima riga:

anziché: «assicuratore»,

leggi: «assicurato».
